



# COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Città Metropolitana di Venezia

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 01/02/2017

OGGETTO:

**VERITAS SPA – ASI S.P.A. – ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA**

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 18:30 nella Sede Municipale di Via Roma, 55, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>ODORICO CLAUDIO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>CHINELLATO ERICA</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>FERRON SIMONE</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>FALCOMER BARBARA</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>FIORIN RICCARDO</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>MOLENT ELIGIO</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>CANCIANI ALBERTO</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>FAVRO DOMENICO</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>LONDERO MARIA PIA</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>FAVRO MARIA GRAZIA</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>CANCIANI SILVIA</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Assente</b>
<b>MIO STEFANO</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>GEROMIN MARCO</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>PAPAI VALENTINA</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>BIASOTTO STEFANO</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>ZOIA MASSIMO</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Presente</b>
<b>MAZZON MARY</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Assente</b>

Assume la Presidenza il ODORICO CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ANDROSONI ALESSANDRO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i signori:

PAPAI VALENTINA, ZOIA MASSIMO, CANCIANI ALBERTO.

Il Consiglio Comunale adotta il seguente provvedimento.

## OGGETTO:

VERITAS SPA – ASI S.P.A. – ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che

1. Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, quali capitale interamente pubblico, attività prevalente (più dell'80%) a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;
2. questo Comune, con atto consiliare n. 26 del 26.04.2012, ha deliberato la partecipazione a VERITAS S.p.A. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. questo Comune, assieme agli altri Comuni soci di VERITAS S.p.A., hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione *in house* a mezzo di VERITAS S.p.A.;
4. pertanto, l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;
5. la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali individuati nella medesima convenzione;
6. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di VERITAS S.p.A. e della loro conformità al diritto comunitario;
7. questo Comune, con atto consiliare n. 26 del 26.04.2012, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dimostra la convenienza economica dello svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale a mezzo di una gestione *in house providing* e, in particolare, attraverso VERITAS S.p.A.;
8. VERITAS S.p.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed il servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali soci;
9. l'"Azienda Servizi Integrati S.p.A." in breve ASI S.p.A., è società a capitale interamente pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da

azienda speciale, che svolge, secondo il modello dell'in house providing in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave;

10. a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS S.p.A. ha acquisito il controllo di ALISEA S.p.A. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS S.p.A.;
11. conseguentemente, i Comuni da ultimo citati hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;
12. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di ALISEA S.p.A. e della loro conformità al diritto comunitario;
13. ALISEA svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;

#### **Considerato che**

14. l'art. 147 comma 1 del D.lgs 152/2006 prevede che *"I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"*;
15. la Regione Veneto con L. 27 aprile 2012 n. 17, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell'art. 2 della legge medesima;
16. il Comune di Concordia Sagittaria era stato ricompreso nell'ambito territoriale ottimale denominato "Veneto Orientale" così come indicato nell'allegato A) alla L.R. 17/2012;
17. la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'ambito territoriale denominato "Laguna di Venezia" anziché nell'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;
18. prima delle modifiche del perimetro dell'ambito territoriale ottimale "Laguna di Venezia", la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata in via esclusiva alla società Veritas S.p.A., fino al 31.12.2018 con delibere dell'omonima Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008 e prot 779/XVI del 30.10.2013, oggi Consiglio di Bacino;
19. a seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n. III di verbale della seduta del 25 marzo 2014 ha deliberato *"1. di stabilire, quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell'area del basso Piave (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) la gestione in house 2. di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31.12.2018 per le motivazioni in premessa richiamate all'Azienda Servizi Integrati ASI S.p.A. con sede in San Donà di Piave Via Nazario Sauro n. 21..."*, auspicando un

processo di integrazione tra le società Veritas S.p.A. ed ASI S.p.A. da concludersi prima del 1° gennaio 2019;

20. l'art. 149 bis del D.lgs 152/2006 stabilisce che *“L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*;
21. in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. a presentare *“uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito”*;
22. il Consiglio di Bacino con deliberazione dell'assemblea d'ambito n. 924 del 13 ottobre 2014 ha stabilito *“1) di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Laguna di Venezia”, la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018; 2) di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio”*;
23. l'art. 200 del D.lgs 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett f) del medesimo decreto;
24. da ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, la Regione Veneto ha suddiviso il proprio Territorio in nove ambiti territoriali ottimali;
25. l'art. 3 comma 1 della L.R. 52/2012 stabilisce che *“Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale”*;
26. con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato **“Venezia”** 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia, oltre al Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);
27. il Comune di Concordia Sagittaria appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale;

28. le disposizioni contenute nell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, come modificato dalla Legge 190/2014, stabiliscono che: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*;
29. che il Comune, nelle more della costituzione e del funzionamento del Consiglio di Bacino, ente cui spetta, tra l'altro, la competenza per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha da ultimo stabilito con deliberazione n. 26 del 26.04.2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso Veritas S.p.A. e/o società dalla stessa controllate, ivi incluse in particolare Alisea S.p.A. il cui affidamento pertanto prosegue sino al 31 dicembre 2038 fatta salva ogni diversa eventuale scadenza determinata dalla normativa sopravvenuta;
30. che il Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, nelle more delle deliberazioni in merito all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito di riferimento, con delibera dell'assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito, tra l'altro, di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel territorio dei comuni serviti;

#### **Dato atto che**

31. l'art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
32. in data 19 marzo 2015 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. ha preso atto del Piano di Razionalizzazione delle partecipate di Veritas S.p.A. che avrebbe pertanto potuto essere recepito dagli enti locali nei propri piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/3/2015;
33. il Comune di Concordia Sagittaria pertanto in ottemperanza alla disposizione normativa di cui sopra ha approvato con deliberazione C.C. del 26.11.2013 n.57, un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie;
34. in coerenza con il piano approvato dagli enti locali soci Veritas S.p.A. con delibera dell'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2015, ha approvato il *“Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. 2013 – 2016”*;
35. in data 17 marzo 2016 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni soci di Veritas S.p.A. ha approvato, da ultimo, il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016;
36. nello stesso giorno il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha deliberato di approvare il *“Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016”*;
37. tale piano di razionalizzazione nella versione aggiornata prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in

Veritas S.p.A.;

38. le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato pertanto dei progetti di integrazione al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento, che allegati al presente atto sub A) ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
  39. tali progetti di integrazione sono suddivisi in diverse fasi<sup>(11)</sup>: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. da parte di Veritas S.p.A.; b) acquisto di una quota azionaria del **8,69%** di ASI S.p.A. da parte di Veritas S.p.A., previa modifica dello statuto di ASI S.p.A.; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di **30,98** milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa **27,1** milioni di Euro; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;
  40. le operazioni societarie sopra descritte verranno effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
  41. nell'ambito delle operazioni di integrazione suddette, il Comune di Venezia sottoscriverà un aumento di capitale sociale a lui riservato mediante conferimento di beni strumentali alle attività di Veritas S.p.A. sulla base di specifica perizia di stima;
  42. allo scopo di dare attuazione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie come descritto nelle premesse che precedono sono state predisposte le perizie allegate sub B) al presente atto e che ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
  43. al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. secondo le fasi descritte nella premessa 39 che precede, si rende altresì necessario apportare delle modifiche allo statuto di ASI secondo lo schema allegato sub C);
  44. in considerazione dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. i comuni soci delle società, anche al fine dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, hanno predisposto uno schema di patti parasociali allegato sub D) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale;
  45. in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali sarà necessario apportare modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. così come evidenziate nello schema di Statuto allegato sub E), ferme restando le altre modifiche che si rendessero necessarie in considerazione delle citate operazioni straordinarie;
  46. a seguito delle predette operazioni societarie, quei Comuni, che non siano già soci di VERITAS S.p.A., devono aderire alla più volte citata convenzione intercomunale in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali accettano integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;
- Ritenuto che
47. i servizi, oggetto della presente delibera, svolti da VERITAS S.p.A., anche attraverso società da essa controllate o partecipate, costituiscono servizi pubblici locali anche perché assunti in base alla normativa in materia e così qualificati da apposite delibere

comunali;

48. i servizi pubblici locali, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);
49. le operazioni societarie straordinarie descritte, che hanno luogo in considerazione di espresse previsioni legislative consentono il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente locale quanto alla necessità di garantire ai cittadini una gestione efficiente efficace ed economicamente conveniente dei servizi di interesse generale, come emerge anche dalla documentazione allegata alla presente delibera;

**Considerato che:**

50. le operazioni societarie, come quelle qui considerate, sono coerenti con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ove si prevede, al fine di «*consentire economie di scala*» e di «*massimizzare l'efficienza del servizio*», la regola che «*i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*» devono essere necessariamente organizzati «*su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*» la cui dimensione «*di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale*» (comma 1, art.ult.cit.);
51. le aggregazioni tra gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni: art. 1, comma 611 e segg. della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ove si indica – tra i criteri di razionalizzazione delle predette società con partecipazione pubblica – la «*aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*» [comma 611, lett. d) dell'art. cit.]; ed ora art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ove si prevede che i piani di razionalizzazione sono adottati qualora vi sia la «*necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*» [così al comma 2, lett. g) dell'art. cit.] ;
52. con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale, è coerente con il sopravvenuto «*principio di unicità*» della gestione per ciascun ambito [artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis comma 1 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 nonché dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014];

**Posto che:**

53. l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «*al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva*» [così al paragrafo 1, lett. d) sottopunto ii) dell'art. cit.];
54. dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;
55. in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. legge n. 190/2014, prevede che: «*L'operatore economico succeduto al concessionario*

*iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;*

56. il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato;
57. dunque, (anche) in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;
58. al fine di assicurare ampia pubblicità alle operazioni societarie in questione, la presente delibera viene pubblicata sull'Albo Pretorio comunale, sul sito web istituzionale del Comune, sul sito web istituzionale delle società interessate dalle predette operazioni societarie nonché sul sito web istituzionale delle autorità d'ambito competenti;
59. del resto, l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina *pro tempore* vigente e non dichiarati cessati *ex lege* proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);
60. al fine di ottenere il formale riconoscimento della prosecuzione delle gestioni in corso, il progetto di integrazione qui considerato dovrà essere, prima dell'effettuazione delle relative operazioni di integrazione/agggregazione, autorizzato dalle competenti autorità d'ambito che, anche ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, sono competenti in via esclusiva in merito all'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione, all'affidamento ed ai relativi controlli.

atteso che in ordine alla presente proposta necessita acquisire i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico sulle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

#### **Visti:**

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 34, commi 20 e segg.; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni; in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;

- il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 successive modifiche ed integrazioni; la legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 successive modifiche ed integrazioni.
- Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, dato atto e visto e costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

Visto che ai sensi dell'art. 239 del d.lgs 267/2000 e s.m., il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole;

### PROPONE

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  - di approvare i progetti di integrazione tra le società VERITAS S.p.A., ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. nelle diverse fasi di seguito descritte: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al **25,16%** del capitale sociale, da parte di Veritas S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. **20.880** azioni, al valore di stima di euro **67,50**. Tale cessione potrà avvenire anche mediante permuta di **16.579** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro **85,00** per ciascuna azione per il restante **0,01%** mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro **185,00**; b) acquisto di una quota azionaria del **8,69%** di ASI S.p.A., da parte di Veritas S.p.A, previa modifica dello statuto di ASI medesima secondo lo schema allegato sub C) alla presente delibera; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di **30,98** milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa **27,1** milioni di Euro; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. di cui ai progetti di integrazione allegati sub A) e alle perizie allegate sub B);
  - di approvare, per quanto di competenza e di interesse, le connesse operazioni societarie straordinarie che includono le menzionate cessioni di azioni e gli aumenti di capitale sociale di Veritas S.p.A. riservati rispettivamente al Comune di Venezia e agli enti locali azionisti di ASI S.p.A. e i citati progetti di fusione;
  - rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune e previsto dagli Statuti di ASI S.p.A., di ALISEA S.p.A. e di Veritas S.p.A. e comunque al diritto di opzione sulle emittende azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale, eventualmente spettante all'Ente locale, in qualità di socio di Veritas S.p.A., secondo quanto previsto dallo statuto e/o dalle disposizioni normative in materia ed in coerenza con quanto previsto dai citati progetti;
  - di approvare lo schema dei patti parasociali tra gli Enti locali azionisti allegato sub D) al presente provvedimento e conseguentemente approvare sin d'ora le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. che saranno necessarie al fine di rendere esecutive le clausole contenute nei suddetti patti, di cui allo schema allegato sub E), nonché le modifiche statutarie connesse ai procedimenti di fusione citati, e quelle eventualmente necessarie per gli adeguamenti alle normative sopravvenute, ed altresì le modifiche allo Statuto di ASI S.p.A. di cui allo schema allegato sub C);
  - di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, dando mandato al

Sindaco, con facoltà di delega, affinché approvi tutte le delibere societarie e tutti gli atti necessari anche negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, al fine di dare esecuzione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie così come sopra descritti, garantendo la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo VERITAS S.p.A., con facoltà di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche in relazione ai valori di perizia di stima definitivi ed ai Progetti di Integrazione.

Allegati:

- Sub. A) – schema operazioni societarie straordinarie Veritas S.p.A. ed integrazione Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A.;
- Sub. B) – *perizie di stima di Veritas S.p.A. Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. e dei beni immobili oggetto di conferimento da parte del Comune di Venezia a Veritas S.p.A.*, documenti che qui non si allegano e che sono depositati agli atti del Comune (prot. n. 1061 del 20/01/2017)
- Sub. C) – Schema Statuto ASI modificato;
- Sub D) – Schema patti parasociali di Veritas S.p.A.;
- Sub E) – Statuto Veritas modificato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri (allegato 1);

Vista la suestesa proposta di deliberazione e ritenuta meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dai responsabili dei settori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti espressi nei modi di legge:

Presenti	n.	15
Votanti	n.	15
Favorevoli	n.	15
Contrari	n.	//
Astenuti	n.	//

## DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta.



**processo integrazione    alisea · asi · veritas**

*novembre 2016*

## indice

<b>1</b>	<b>riepilogo valori da perizia</b>	<b>pag.</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>a - veritas acquisisce azioni di Alisea dai comuni soci di Alisea</b>	<b>pag.</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>b - veritas compra azioni di Asi dai comuni soci di Asi</b>	<b>pag.</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>c - analisi a valori nominali pre aumento di capitale</b>	<b>pag.</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>d - analisi a valori correnti per aumento di capitale</b>	<b>pag.</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>e - analisi a valori correnti post aumento per UOT</b>	<b>pag.</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>f - analisi finale a valori nominali ante fusione</b>	<b>pag.</b>	<b>10</b>

## RIEPILOGO VALORI DA PERIZIA

società	n° azioni	valore nominale del capitale sociale		valore corrente da perizia		sovrapprezzi
		unitario	totale	unitario	totale	
<b>alisea</b>	83.000	5,00	415.000,00	67,50	5.602.500,00	1250%
<b>asi</b>	100.000	29,86	2.986.000,00	297,12	29.712.000,00	895%
<b>veritas</b>	2.219.477	50,00	110.973.850,00	85,00	188.655.545,00	70%
<b>totale</b>			114.374.850,00		223.970.045,00	

beni per aumento	valore corrente da perizia	
		totale
<b>terreni fusina 23 h.</b>		24.547.824,00
<b>boschetto ex sirma</b>		6.437.340,00
<b>totale</b>		30.985.164,00

**A - Veritas acquisisce azioni di ALISEA dai comuni soci di ALISEA**

					ante				dati transazione					post												
SOCIO					VERITAS spa				ALISEA spa				20.880					VERITAS spa				ALISEA spa				
					n° azioni	valore nominale unitario	valore nominale quota	quota %	n° azioni	valore nominale unitario	valore nominale quota	quota %	n° azioni alisea cedute	valore alisea ceduto	pagamento in azioni veritas	valore azioni veritas	pagamento cash	n° azioni	valore nominale unitario	valore nominale quota	quota %	n° azioni	valore nominale unitario	valore nominale quota	quota %	
1	VE	Comune di Annone Veneto	10	50,00	500,00	0,000%																				
2	VE	Comune di Campagna Lupia	21.962	50,00	1.098.100,00	0,990%																				
3	VE	Comune di Campolongo Maggiore	30.158	50,00	1.507.900,00	1,359%																				
4	VE	Comune di Camponogara	36.600	50,00	1.830.000,00	1,649%																				
5	VE	Comune di Caorle	10	50,00	500,00	0,000%																				
6	VE	Comune di Cavallino Treporti	10	50,00	500,00	0,000%																				
7	VE	Comune di Cavarzere	20	50,00	1.000,00	0,001%																				
8	VE	Comune di Ceggia	400	50,00	20.000,00	0,018%	664	5,00	3.320,00	0,800%	664	44.820,00	527	44.795,00	25,00		927	50,00	46.350,00	0,042%		5,00	-	0,000%		
9	TV	Comune di Cessalto		50,00	-	0,000%																				
10	VE	Comune di Chioggia	240.339	50,00	12.016.950,00	10,829%																				
11	VE	Comune di Cinto di Caomaggiore	10	50,00	500,00	0,000%																				
12	VE	Comune di Concordia Sagittaria	10	50,00	500,00	0,000%																				
13	VE	Comune di Dolo	48.312	50,00	2.415.600,00	2,177%																				
14	VE	Comune di Eraclea	500	50,00	25.000,00	0,023%	830	5,00	4.150,00	1,000%	830	56.025,00	659	56.015,00	10,00		1.159	50,00	57.950,00	0,052%		5,00	-	0,000%		
15	VE	Comune di Fiesso d'Artico	21.962	50,00	1.098.100,00	0,990%																				
16	VE	Comune di Fossalta di Piave	10	50,00	500,00	0,000%	100	5,00	500,00	0,120%	100	6.750,00	79	6.715,00	35,00		89	50,00	4.450,00	0,004%		5,00	-	0,000%		
17	VE	Comune di Fossalta di Portogruaro	10	50,00	500,00	0,000%																				
18	VE	Comune di Fossò	16.425	50,00	821.250,00	0,740%																				
19	VE	Comune di Gruaro	10	50,00	500,00	0,000%																				
20	VE	Comune di Jesolo	16.675	50,00	833.750,00	0,751%	18.588	5,00	92.940,00	22,395%	18.588	1.254.690,00	14.761	1.254.685,00	5,00		31.436	50,00	1.571.800,00	1,416%		5,00	-	0,000%		
21	VE	Comune di Marcon	4.262	50,00	213.100,00	0,192%																				
22	VE	Comune di Martellago	69.542	50,00	3.477.100,00	3,133%																				
23	VE	Comune di Meolo	10	50,00	500,00	0,000%																				
24	VE	Comune di Mira	131.765	50,00	6.588.250,00	5,937%																				
25	VE	Comune di Mirano	90.927	50,00	4.546.350,00	4,097%																				
26	TV	Comune di Mogliano	10	50,00	500,00	0,000%																				
27	TV	Comune di Morgano	10	50,00	500,00	0,000%																				
28	VE	Comune di Musile	10	50,00	500,00	0,000%	100	5,00	500,00	0,120%	100	6.750,00	79	6.715,00	35,00		89	50,00	4.450,00	0,004%		5,00	-	0,000%		
29	VE	Comune di Noale	51.242	50,00	2.562.100,00	2,309%																				
30	VE	Comune di Noventa di Piave	10	50,00	500,00	0,000%	100	5,00	500,00	0,120%	100	6.750,00	79	6.715,00	35,00		89	50,00	4.450,00	0,004%		5,00	-	0,000%		
31	VE	Comune di Pianiga	32.942	50,00	1.647.100,00	1,484%																				
32	VE	Comune di Portogruaro	10	50,00	500,00	0,000%																				
33	VE	Comune di Pramaggiore	10	50,00	500,00	0,000%																				
34	TV	Comune di Preganziol	10	50,00	500,00	0,000%																				
35	VE	Comune di Quarto d'Altino	1.262	50,00	63.100,00	0,057%																				
36	TV	Comune di Quinto di Treviso	10	50,00	500,00	0,000%																				
37	VE	Comune di Salzano	37.962	50,00	1.898.100,00	1,710%																				
38	VE	Comune di San Donà di Piave	100	50,00	5.000,00	0,005%																				
39	VE	Comune di San Michele al Tagl.	10	50,00	500,00	0,000%																				
40	VE	Comune di San Stino di Livenza	10	50,00	500,00	0,000%																				
41	VE	Comune di Santa Maria di Sala	42.644	50,00	2.132.200,00	1,921%																				
42	VE	Comune di Scorzè	55.212	50,00	2.760.600,00	2,488%																				
43	VE	Comune di Spinea	85.353	50,00	4.267.650,00	3,846%																				
44	VE	Comune di Strà	23.456	50,00	1.172.800,00	1,057%																				
45	VE	Comune di Teglio Veneto	10	50,00	500,00	0,000%																				
46	VE	Comune di Torre di Mosto	300	50,00	15.000,00	0,014%	498	5,00	2.490,00	0,600%	498	33.615,00	395	33.575,00	40,00		695	50,00	34.750,00	0,031%		5,00	-	0,000%		
47	VE	Comune di Venezia	1.116.756	50,00	55.837.800,00	50,316%																				
48	VE	Comune di Vigonovo	25.546	50,00	1.277.300,00	1,151%																				
49	TV	Comune di Zenson di Piave		50,00	-	0,000%																				
50	TV	Comune di Zero Branco	10	50,00	500,00	0,000%																				
51	VE	V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	16.643	50,00	832.150,00	0,750%	62.120	5,00	310.600,00	74,843%																
totale			2.219.477	50,00	110.973.850	100,000%	83.000	5,00	415.000,00	100,000%	20.880	1.409.400,00	16.579	1.409.215,00	185,00	2.219.477	50,00	110.973.850	100,000%	83.000	5,00	415.000,00	100,000%			

valori correnti da perizia	2.219.477	85,00	188.655.545	83.000	67,50	5.602.500,00	check	1.409.400,0	2.219.477	85,00	188.655.545	83.000	68	5.602.500
sovraprezzo sul nominale		70%			1250%			0,00		70%			1250%	
veritas dispone di un valore di scambio "cartaceo" per le azioni proprie di	16.643	85,00	1.414.655,00											
residuo di alisea da comperare				20.880	67,50	1.409.400								
valore e modalità transazione	in cash	185,00	in azioni proprie	1.409.215,00	totale	1.409.400,00		25,16%						
		0,013126%	n° azioni	16.579,00										
				99,986874%		100,00%								

**B - Veritas compra azioni di ASI dai comuni soci di ASI**

SOCI	ante								dati transazione					post							
	VERITAS spa				ASI spa				8.688	64,00				VERITAS spa				ASI spa			
	n° azioni	valore nominale unitario	valore nominale quota	quota %	n° azioni	valore nominale unitario	valore nominale quota	quota %	azioni ASI cedute	valore ASI ceduto	pagamento in azioni veritas	valore azioni veritas	pagamento cash	n° azioni	valore nominale azione	valore nominale quota	quota %	n° azioni	valore nominale azione	valore nominale quota	quota %
1 VE Comune di Annone Veneto	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
2 VE Comune di Campagna Lupia	21.962	50,00	1.098.100,00	0,990%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	21.962	50,00	1.098.100,00	0,990%	-	29,86	-	0,000%
3 VE Comune di Campolongo Maggiore	30.158	50,00	1.507.900,00	1,359%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	30.158	50,00	1.507.900,00	1,359%	-	29,86	-	0,000%
4 VE Comune di Camponogara	36.600	50,00	1.830.000,00	1,649%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	36.600	50,00	1.830.000,00	1,649%	-	29,86	-	0,000%
5 VE Comune di Caorle	10	50,00	500,00	0,000%	16.250	29,86	485.225,00	16,250%	1.964	583.543,68	13,00	1.105,00	582.438,68	23	50,00	1.150,00	0,001%	14.286	29,86	426.579,96	14,286%
6 VE Comune di Cavallino Treponti	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
7 VE Comune di Cavzere	20	50,00	1.000,00	0,001%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	20	50,00	1.000,00	0,001%	-	29,86	-	0,000%
8 VE Comune di Ceggia	927	50,00	46.350,00	0,042%	4.290	29,86	128.099,40	4,290%	518	153.908,16	4,00	340,00	153.568,16	931	50,00	46.550,00	0,042%	3.772	29,86	112.631,92	3,772%
9 TV Comune di Cessalto	0	50,00	-	0,000%	2.280	29,86	68.080,80	2,280%	276	82.005,12	2,00	170,00	81.835,12	2	50,00	100,00	0,000%	2.004	29,86	59.839,44	2,004%
10 VE Comune di Chioggia	240.339	50,00	12.016.950,00	10,829%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	240.339	50,00	12.016.950,00	10,829%	-	29,86	-	0,000%
11 VE Comune di Cinto di Caomaggiore	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
12 VE Comune di Concordia Sagittaria	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
13 VE Comune di Dolo	48.312	50,00	2.415.600,00	2,177%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	48.312	50,00	2.415.600,00	2,177%	-	29,86	-	0,000%
14 VE Comune di Eraclea	1.159	50,00	57.950,00	0,052%	9.700	29,86	289.642,00	9,700%	1.172	348.224,64	9,00	765,00	347.459,64	1.168	50,00	58.400,00	0,053%	8.528	29,86	254.646,08	8,528%
15 VE Comune di Fiesso d'Artico	21.962	50,00	1.098.100,00	0,990%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	21.962	50,00	1.098.100,00	0,990%	-	29,86	-	0,000%
16 VE Comune di Fossalta di Piave	89	50,00	4.450,00	0,004%	2.470	29,86	73.754,20	2,470%	298	88.541,76	2,00	170,00	88.371,76	91	50,00	4.550,00	0,004%	2.172	29,86	64.855,92	2,172%
17 VE Comune di Fossalta di Portogruaro	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
18 VE Comune di Fossò	16.425	50,00	821.250,00	0,740%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	16.425	50,00	821.250,00	0,740%	-	29,86	-	0,000%
19 VE Comune di Gruaro	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
20 VE Comune di Jesolo	31.436	50,00	1.571.800,00	1,416%	28.100	29,86	839.066,00	28,100%	0	-	0,00	-	-	31.436	50,00	1.571.800,00	1,416%	28.100	29,86	839.066,00	28,100%
21 VE Comune di Marcon	4.262	50,00	213.100,00	0,192%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	4.262	50,00	213.100,00	0,192%	-	29,86	-	0,000%
22 VE Comune di Martellago	69.542	50,00	3.477.100,00	3,133%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	69.542	50,00	3.477.100,00	3,133%	-	29,86	-	0,000%
23 VE Comune di Meolo	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
24 VE Comune di Mira	131.765	50,00	6.588.250,00	5,937%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	131.765	50,00	6.588.250,00	5,937%	-	29,86	-	0,000%
25 VE Comune di Mirano	90.927	50,00	4.546.350,00	4,097%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	90.927	50,00	4.546.350,00	4,097%	-	29,86	-	0,000%
26 TV Comune di Mogliano	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
27 TV Comune di Morgano	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
28 VE Comune di Musile	89	50,00	4.450,00	0,004%	6.720	29,86	200.659,20	6,720%	812	241.261,44	6,00	510,00	240.751,44	95	50,00	4.750,00	0,004%	5.908	29,86	176.412,88	5,908%
29 VE Comune di Noale	51.242	50,00	2.562.100,00	2,309%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	51.242	50,00	2.562.100,00	2,309%	-	29,86	-	0,000%
30 VE Comune di Noventa di Piave	89	50,00	4.450,00	0,004%	4.420	29,86	131.981,20	4,420%	534	158.662,08	4,00	340,00	158.322,08	93	50,00	4.650,00	0,004%	3.886	29,86	116.035,96	3,886%
31 VE Comune di Pianiga	32.942	50,00	1.647.100,00	1,484%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	32.942	50,00	1.647.100,00	1,484%	-	29,86	-	0,000%
32 VE Comune di Portogruaro	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
33 VE Comune di Pramaggiore	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
34 TV Comune di Preganziol	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
35 VE Comune di Quarto d'Altino	1.262	50,00	63.100,00	0,057%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	1.262	50,00	63.100,00	0,057%	-	29,86	-	0,000%
36 TV Comune di Quinto di Treviso	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
37 VE Comune di Salzano	37.962	50,00	1.898.100,00	1,710%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	37.962	50,00	1.898.100,00	1,710%	-	29,86	-	0,000%
38 VE Comune di San Donà di Piave	100	50,00	5.000,00	0,005%	19.690	29,86	587.943,40	19,690%	2.379	706.848,48	18,00	1.530,00	705.318,48	118	50,00	5.900,00	0,005%	17.311	29,86	516.906,46	17,311%
39 VE Comune di San Michele al Tagl.	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
40 VE Comune di San Stino di Livenza	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
41 VE Comune di Santa Maria di Sala	42.644	50,00	2.132.200,00	1,921%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	42.644	50,00	2.132.200,00	1,921%	-	29,86	-	0,000%
42 VE Comune di Scorzè	55.212	50,00	2.760.600,00	2,488%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	55.212	50,00	2.760.600,00	2,488%	-	29,86	-	0,000%
43 VE Comune di Spinea	85.353	50,00	4.267.650,00	3,846%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	85.353	50,00	4.267.650,00	3,846%	-	29,86	-	0,000%
44 VE Comune di Strà	23.456	50,00	1.172.800,00	1,057%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	23.456	50,00	1.172.800,00	1,057%	-	29,86	-	0,000%
45 VE Comune di Teglio Veneto	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
46 VE Comune di Torre di Mosto	695	50,00	34.750,00	0,031%	4.160	29,86	124.217,60	4,160%	503	149.451,36	4,00	340,00	149.111,36	699	50,00	34.950,00	0,031%	3.657	29,86	109.198,02	3,657%
47 VE Comune di Venezia	1.116.756	50,00	55.837.800,00	50,316%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	1.116.756	50,00	55.837.800,00	50,316%	-	29,86	-	0,000%
48 VE Comune di Vigonovo	25.546	50,00	1.277.300,00	1,151%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	25.546	50,00	1.277.300,00	1,151%	-	29,86	-	0,000%
49 TV Comune di Zenson di Piave	0	50,00	-	0,000%	1.920	29,86	57.331,20	1,920%	232	68.931,84	2,00	170,00	68.761,84	2	50,00	100,00	0,000%	1.688	29,86	50.403,68	1,688%
50 TV Comune di Zero Branco	10	50,00	500,00	0,000%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	10	50,00	500,00	0,000%	-	29,86	-	0,000%
51 VE V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	64	50,00	3.200,00	0,003%		29,86	-	0,000%	-	-	0,00	-	-	0	50,00	-	0,000%	8.688	29,86	259.423,68	8,688%
<b>totale</b>	<b>2.219.477</b>	<b>50,00</b>	<b>110.973.850</b>	<b>100,000%</b>	<b>100.000</b>	<b>29,86</b>	<b>2.986.000,00</b>	<b>100,000%</b>	<b>8.688</b>	<b>2.581.378,56</b>	<b>64,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>2.575.938,56</b>	<b>2.219.477</b>	<b>50,00</b>	<b>110.973.850</b>	<b>100,000%</b>	<b>100.000</b>	<b>29,86</b>	<b>2.986.000,00</b>	<b>100,000%</b>

2.575.938,56

valore corrente da perizia	2.219.477	85,00	188.655.545	100.000	297	29.712.000
sovraprezzo sul nominale		70%			895%	

2.219.477	85,00	188.655.545	100.000	297	29.712.000
	70%			895%	

veritas dispone di un valore di scambio "cartaceo" per residue azioni proprie :	64	85,00	5.440,00
---	----	-------	----------

check	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---

valore e modalità transazione (dati provvisori prima di arrotondamenti):	% del valore in cash :	2.575.938,56	in azioni proprie	5.440,00	totale	2.581.378,56
	<b>8,688%</b>	99,7893%	0,2107%			100,00%

**8,6880%**

**C - analisi a valori nominali pre aumento di capitale**

SOCI			VERITAS spa				ALISEA spa				ASI spa			
			n° azioni	valore nominale azione	valore nominale quota	quota %	n° azioni	valore nominale azione	valore nominale quota	quota %	n° azioni	valore nominale azione	valore nominale quota	quota %
1	VE	Comune di Annone Veneto	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
2	VE	Comune di Campagna Lupia	21.962	50,00	1.098.100,00	0,990%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
3	VE	Comune di Campolongo Maggiore	30.158	50,00	1.507.900,00	1,359%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
4	VE	Comune di Camponogara	36.600	50,00	1.830.000,00	1,649%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
5	VE	Comune di Caorle	23	50,00	1.150,00	0,001%	0	5,00	-	0,000%	14.286	29,86	426.579,96	14,286%
6	VE	Comune di Cavallino Treporti	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
7	VE	Comune di Cavarzere	20	50,00	1.000,00	0,001%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
8	VE	Comune di Ceggia	931	50,00	46.550,00	0,042%	0	5,00	-	0,000%	3.772	29,86	112.631,92	3,772%
9	TV	Comune di Cessalto	2	50,00	100,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	2.004	29,86	59.839,44	2,004%
10	VE	Comune di Chioggia	240.339	50,00	12.016.950,00	10,829%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
11	VE	Comune di Cinto di Caomaggiore	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
12	VE	Comune di Concordia Sagittaria	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
13	VE	Comune di Dolo	48.312	50,00	2.415.600,00	2,177%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
14	VE	Comune di Eraclea	1.168	50,00	58.400,00	0,053%	0	5,00	-	0,000%	8.528	29,86	254.646,08	8,528%
15	VE	Comune di Fiesco d'Artico	21.962	50,00	1.098.100,00	0,990%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
16	VE	Comune di Fossalta di Piave	91	50,00	4.550,00	0,004%	0	5,00	-	0,000%	2.172	29,86	64.855,92	2,172%
17	VE	Comune di Fossalta di Portogruaro	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
18	VE	Comune di Fossò	16.425	50,00	821.250,00	0,740%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
19	VE	Comune di Gruaro	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
20	VE	Comune di Jesolo	31.436	50,00	1.571.800,00	1,416%	0	5,00	-	0,000%	28.100	29,86	839.066,00	28,100%
21	VE	Comune di Marcon	4.262	50,00	213.100,00	0,192%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
22	VE	Comune di Martellago	69.542	50,00	3.477.100,00	3,133%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
23	VE	Comune di Meolo	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
24	VE	Comune di Mira	131.765	50,00	6.588.250,00	5,937%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
25	VE	Comune di Mirano	90.927	50,00	4.546.350,00	4,097%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
26	TV	Comune di Mogliano	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
27	TV	Comune di Morgano	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
28	VE	Comune di Musile	95	50,00	4.750,00	0,004%	0	5,00	-	0,000%	5.908	29,86	176.412,88	5,908%
29	VE	Comune di Noale	51.242	50,00	2.562.100,00	2,309%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
30	VE	Comune di Noventa di Piave	93	50,00	4.650,00	0,004%	0	5,00	-	0,000%	3.886	29,86	116.035,96	3,886%
31	VE	Comune di Pianiga	32.942	50,00	1.647.100,00	1,484%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
32	VE	Comune di Portogruaro	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
33	VE	Comune di Pramaggiore	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
34	TV	Comune di Preganziol	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
35	VE	Comune di Quarto d'Altino	1.262	50,00	63.100,00	0,057%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
36	TV	Comune di Quinto di Treviso	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
37	VE	Comune di Salzano	37.962	50,00	1.898.100,00	1,710%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
38	VE	Comune di San Donà di Piave	118	50,00	5.900,00	0,005%	0	5,00	-	0,000%	17.311	29,86	516.906,46	17,311%
39	VE	Comune di San Michele al Tagliamento	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
40	VE	Comune di San Stino di Livenza	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
41	VE	Comune di Santa Maria di Sala	42.644	50,00	2.132.200,00	1,921%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
42	VE	Comune di Scorzè	55.212	50,00	2.760.600,00	2,488%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
43	VE	Comune di Spinea	85.353	50,00	4.267.650,00	3,846%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
44	VE	Comune di Strà	23.456	50,00	1.172.800,00	1,057%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
45	VE	Comune di Teglio Veneto	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
46	VE	Comune di Torre di Mosto	699	50,00	34.950,00	0,031%	0	5,00	-	0,000%	3.657	29,86	109.198,02	3,657%
47	VE	Comune di Venezia	1.116.756	50,00	55.837.800,00	50,316%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
48	VE	Comune di Vigonovo	25.546	50,00	1.277.300,00	1,151%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
49	TV	Comune di Zenson di Piave	2	50,00	100,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	1.688	29,86	50.403,68	1,688%
50	TV	Comune di Zero Branco	10	50,00	500,00	0,000%	0	5,00	-	0,000%	-	29,86	-	0,000%
51	VE	V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	0	50,00	-	0,000%	83.000	5,00	415.000,00	100,000%	8.688	29,86	259.423,68	8,688%
<b>totale capitale sociale</b>			<b>2.219.477</b>	<b>50,00</b>	<b>110.973.850</b>	<b>100,000%</b>	<b>83.000</b>	<b>5,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>100,000%</b>	<b>100.000</b>	<b>29,86</b>	<b>2.986.000,00</b>	<b>100,000%</b>

valore corrente da perizia sovraprezzo sul nominale	2.219.477	85,00	188.655.545	83.000	67,50	5.602.500	100.000	250	25.000.000
		70%			1250%			737%	

veritas dispone di un valore di scambio "cartaceo" per le azioni proprie di	0	85	0
--	---	----	---


il valore residuo da comperare è	22.828.000	0	22.828.000
----------------------------------	------------	---	------------



**E - analisi a valori correnti post aumento per UOT**

			VERITAS spa - POST AUMENTO CAP.			
SOCI			n° azioni	valore corrente azione	valore corrente quota	quota %
prov	uot	comune		85,00		
7	VE	CAV Comune di Cavarzere	20	85	1.700	0,001%
10	VE	CH Comune di Chioggia	240.339	85	20.428.815	8,278%
2	VE	RD Comune di Campagna Lupia	21.962	85	1.866.770	0,756%
3	VE	RD Comune di Campolongo Maggiore	30.158	85	2.563.430	1,039%
4	VE	RD Comune di Camponogara	36.600	85	3.111.000	1,261%
13	VE	RD Comune di Dolo	48.312	85	4.106.520	1,664%
15	VE	RD Comune di Fiesso d'Artico	21.962	85	1.866.770	0,756%
18	VE	RD Comune di Fossò	16.425	85	1.396.125	0,566%
22	VE	RD Comune di Martellago	69.542	85	5.911.070	2,395%
24	VE	RD Comune di Mira	131.765	85	11.200.025	4,539%
25	VE	RD Comune di Mirano	90.927	85	7.728.795	3,132%
29	VE	RD Comune di Noale	51.242	85	4.355.570	1,765%
31	VE	RD Comune di Pianiga	32.942	85	2.800.070	1,135%
37	VE	RD Comune di Salzano	37.962	85	3.226.770	1,308%
41	VE	RD Comune di Santa Maria di Sala	42.644	85	3.624.740	1,469%
42	VE	RD Comune di Scorzè	55.212	85	4.693.020	1,902%
43	VE	RD Comune di Spinea	85.353	85	7.255.005	2,940%
44	VE	RD Comune di Strà	23.456	85	1.993.760	0,808%
48	VE	RD Comune di Vigonovo	25.546	85	2.171.410	0,880%
9	TV	TV Comune di Cessalto	7.007	85	595.598	0,241%
26	TV	TV Comune di Mogliano	10	85	850	0,000%
27	TV	TV Comune di Morgano	10	85	850	0,000%
34	TV	TV Comune di Preganziol	10	85	850	0,000%
36	TV	TV Comune di Quinto di Treviso	10	85	850	0,000%
49	TV	TV Comune di Zenson di Piave	5.902	85	501.709	0,203%
50	TV	TV Comune di Zero Branco	10	85	850	0,000%
6	VE	VE Comune di Cavallino Treponti	10	85	850	0,000%
21	VE	VE Comune di Marcon	4.262	85	362.270	0,147%
23	VE	VE Comune di Meolo	10	85	850	0,000%
35	VE	VE Comune di Quarto d'Altino	1.262	85	107.270	0,043%
47	VE	VE Comune di Venezia	1.481.287	85	125.909.424	51,023%
1	VE	VO Comune di Annone Veneto	10	85	850	0,000%
5	VE	VO Comune di Caorle	49.960	85	4.246.611	1,721%
8	VE	VO Comune di Ceggia	14.116	85	1.199.872	0,486%
11	VE	VO Comune di Cinto di Caomaggiore	10	85	850	0,000%
12	VE	VO Comune di Concordia Sagittaria	10	85	850	0,000%
14	VE	VO Comune di Eraclea	30.978	85	2.633.119	1,067%
16	VE	VO Comune di Fossalta di Piave	7.683	85	653.080	0,265%
17	VE	VO Comune di Fossalta di Portogruaro	10	85	850	0,000%
19	VE	VO Comune di Gruaro	10	85	850	0,000%
20	VE	VO Comune di Jesolo	129.660	85	11.021.132	4,466%
28	VE	VO Comune di Musile	20.747	85	1.763.460	0,715%
30	VE	VO Comune di Noventa di Piave	13.677	85	1.162.513	0,471%
32	VE	VO Comune di Portogruaro	10	85	850	0,000%
33	VE	VO Comune di Pramaggiore	10	85	850	0,000%
38	VE	VO Comune di San Donà di Piave	60.629	85	5.153.474	2,088%
39	VE	VO Comune di San Michele al Tagliame	10	85	850	0,000%
40	VE	VO Comune di San Stino di Livenza	10	85	850	0,000%
45	VE	VO Comune di Teglio Veneto	10	85	850	0,000%
46	VE	VO Comune di Torre di Mosto	13.482	85	1.145.983	0,464%
51	VE	V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	0	85	0	0,000%
<b>totale</b>			<b>2.903.191</b>	<b>85,00</b>	<b>246.771.330</b>	<b>100,000%</b>

ANALISI PER UOT						
uot chioggia	uot riviera brenta e miranese	provincia TV	uot venezia	uot cavarzere	uot alisea asi	azioni proprie
8,278%	28,314%	0,446%	51,214%	0,001%	11,747%	0,000%





---

# Revisione Statuto ASI SpA

---

Versione NOVEMBRE 2016

---

---

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO
<p style="text-align: center;">TITOLO I <b>ART. 1 - DENOMINAZIONE</b></p> <p>1. E' costituita una Società per Azioni, denominata "AZIENDA SERVIZI INTEGRATI", in forma abbreviata "A.S.I. S.p.A." ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica e degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile.</p> <p>Ai sensi della richiamata normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la società è a capitale interamente pubblico;</li> <li>▪ gli enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto e dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;</li> <li>▪ la società realizza la parte prevalente della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.</li> </ul> <p>2. Quale Società operativa dei Comuni Soci è tenuta ad osservare le disposizioni e le direttive degli stessi al fine di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento "in house" del Servizio Idrico Integrato nell'interesse dei Comuni Soci appartenenti al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.</p> <p>La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, del codice civile.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I <b>ART. 1 - DENOMINAZIONE</b></p> <p>2. E' costituita una Società per Azioni, denominata "AZIENDA SERVIZI INTEGRATI", in forma abbreviata "A.S.I. S.p.A." ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria in materia di <b>servizi di interesse economico generale</b> e degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile.</p> <p>Ai sensi della richiamata normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la società è a capitale interamente pubblico;</li> <li>▪ gli enti pubblici titolari, anche in forma associata <b>ed anche in via indiretta</b>, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali <b>e dalle norme in materia di società a partecipazione pubblica applicabili alla società</b>;</li> <li>▪ la società realizza <b>oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, anche indirettamente. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato consente alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società stessa.</b></li> </ul> <p>2. Quale Società operativa dei Comuni Soci è tenuta ad osservare le disposizioni e le direttive degli stessi al fine di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento "in house" del Servizio Idrico Integrato nell'interesse dei Comuni Soci appartenenti al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.</p> <p>La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, del codice civile.</p>

## ART. 2 – SEDE

1. La Società ha sede in SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. La Società, per esigenze di servizio, e nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.
3. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

## ART. 3 – OGGETTO

1 La Società ha lo scopo di organizzare, di realizzare e gestire in proprio o in collaborazione con terzi i servizi pubblici locali che le potranno essere affidati, previa approvazione e sottoscrizione di puntuale contratto di servizio, da Comuni, altri Enti pubblici territoriali, soggetti privati, soci e non soci e più specificatamente:

### A. Servizio del ciclo integrato dell'acqua

- captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione di acqua per qualsiasi uso;
- depurazione di acqua reflue;
- progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di opere di acquedotto, fognatura e depurazione di acque reflue.

B. **Altri servizi** tra i quali, a titolo puramente indicativo:

- costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori, gestione di parcheggi pubblici, gestione del verde pubblico, aree e servizi cimiteriali.
- Gestione calore
- Studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni di impianti nel settore dei pubblici servizi locali anche per conto terzi.
- Servizi di telecomunicazione.

## ART. 2 – SEDE

1. La Società ha sede in SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. La Società, per esigenze di servizio, e nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.
3. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

## ART. 3 – OGGETTO

1 La Società ha lo scopo di organizzare, di realizzare e gestire in proprio o in collaborazione con terzi i servizi **di interesse economico generale** che le potranno essere affidati, previa approvazione e sottoscrizione di puntuale contratto di servizio, da Comuni, altri Enti pubblici territoriali, **società a partecipazione pubblica**, soggetti privati, soci, **anche indiretti**, e non soci e più specificatamente:

### A. Servizio del ciclo integrato dell'acqua

- captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione di acqua per qualsiasi uso;
- depurazione di acqua reflue;
- progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di opere di acquedotto, fognatura e depurazione di acque reflue.

B. **Altri servizi** tra i quali, a titolo puramente indicativo:

- costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori, gestione di parcheggi pubblici, gestione del verde pubblico, aree e servizi cimiteriali.
- Gestione calore
- Studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni di impianti nel settore dei **servizi di interesse generale** anche per conto terzi.
- Servizi di telecomunicazione.

<p>- Controllo e sviluppo tecnologico dei processi di potabilizzazione e depurazione; analisi fisiche, chimiche, biologiche e microbiologiche e relativa attività di consulenza, formazione, assicurazione di qualità.</p> <p>2 Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi, ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese o enti.</p> <p>Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate, solo in via non prevalente e comunque, non nei confronti del pubblico, ai sensi e nel rispetto delle norme vigenti in materia.</p> <p>3. La società potrà eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di carattere commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziario attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuna esclusa.</p> <p>Tali attività potranno essere gestite e realizzate sia direttamente che indirettamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendole effettuare anche a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.</p> <p>4. La società potrà, inoltre, nei limiti di cui alla citata normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituire altre società dalla stessa controllate e/o collegate aventi un oggetto sociale analogo o connesso al proprio;</li> <li>- prestare attività contabile e amministrativa per conto di società controllate e/o partecipate.</li> <li>- instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione e/o partecipazione con soggetti pubblici e privati e stipulare con essi convenzione ed accordi di programma.</li> </ul> <p>5. La società potrà provvedere all'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti e comunque nei limiti dell'oggetto sociale e nei limiti di cui alla</p>	<p>- Controllo e sviluppo tecnologico dei processi di potabilizzazione e depurazione; analisi fisiche, chimiche, biologiche e microbiologiche e relativa attività di consulenza, formazione, assicurazione di qualità.</p> <p>2 Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi, ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese o enti.</p> <p>Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate, solo in via non prevalente e comunque, non nei confronti del pubblico, ai sensi e nel rispetto delle norme vigenti in materia.</p> <p>3. La società potrà eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di carattere commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziario attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, <b>fermo restando quanto precisato al precedente art. 1, comma 1.</b></p> <p>Tali attività potranno essere gestite e realizzate sia direttamente che indirettamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendole effettuare anche a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci, <b>fermo restando quanto precisato al precedente art. 1, comma 1.</b></p> <p>4. La società potrà, inoltre, nei limiti di cui alla citata normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi <b>di interesse economico generale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituire altre società dalla stessa controllate e/o collegate aventi un oggetto sociale analogo o connesso al proprio;</li> <li>- prestare attività contabile e amministrativa per conto di società controllate e/o partecipate.</li> <li>- instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione e/o partecipazione con soggetti pubblici e privati e stipulare con essi convenzione ed accordi di programma.</li> </ul> <p>5. La società potrà provvedere all'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti e comunque nei limiti dell'oggetto sociale e nei limiti di cui alla</p>
--	---

normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, al solo fine del suo conseguimento ottimale, sia in ambito territoriale di riferimento, che nazionale, attraverso:

- la partecipazione a procedure di evidenza pubblica quali aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso, etc.;
- l'assunzione direttamente o indirettamente di interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese, Consorzi e/o Società consortili, joint venture, accordi temporanei d'impresa, associazioni in partecipazione o altre forme associative previste dalla legge;
- la costituzione di Società dalla stessa controllate e/o collegate, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, si da ottenere le migliori economie di scala;
- l'assegnazione a terzi di singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive.

6. La società opererà senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.

#### ART. 4 – DURATA

1 La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nell'osservanza delle disposizioni di Legge in materia.

2 I soci dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi organi istituzionali per lo scioglimento anticipato e la proroga della durata.

#### TITOLO II

#### ART. 5 - CAPITALE SOCIALE - AZIONI – FINANZIAMENTI

1. Il capitale sociale è pari a euro 2.986.000,00.= (duemilioninovecentottanta-seimila/00), ed è

normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi **di interesse economico generale**, al solo fine del suo conseguimento ottimale, sia in ambito territoriale di riferimento, che nazionale, attraverso:

- la partecipazione a procedure di evidenza pubblica quali aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso, etc.;
- l'assunzione direttamente o indirettamente di interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese, Consorzi e/o Società consortili, joint venture, accordi temporanei d'impresa, associazioni in partecipazione o altre forme associative previste dalla legge;
- la costituzione di Società dalla stessa controllate e/o collegate, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, si da ottenere le migliori economie di scala;
- l'assegnazione a terzi di singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive, **nell'osservanza delle procedure di selezione applicabili alle società a partecipazione pubblica.**

6. La società opererà senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.

#### ART. 4 – DURATA

1 La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nell'osservanza delle disposizioni di Legge in materia.

2 I soci dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi organi istituzionali per lo scioglimento anticipato e la proroga della durata.

#### TITOLO II

#### ART. 5 - CAPITALE SOCIALE - AZIONI – FINANZIAMENTI

1. Il capitale sociale è pari a euro 2.986.000,00.= (duemilioninovecentottantaseimila/00), ed è

diviso in n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 29,86.= (ventinove/86) cadauna, aventi tutte parità di diritti.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti in natura, o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

I soci portatori di capitale pubblico dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei rispettivi Enti di riferimento.

3. Nel rispetto della legislazione vigente, alla Società potranno partecipare in qualità di soci solamente i Comuni che abbiano affidato alla stessa la gestione di almeno un servizio.

4. L'Assemblea straordinaria può delegare successivamente alla data di iscrizione della Società nel Registro delle imprese, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un importo massimo del 20% (venti per cento) del capitale sociale stesso, con le modalità stabilite dall'art. 2443 C.C., e rispettando i limiti di cui al comma successivo, entro un periodo massimo di 5 (cinque) anni dall'iscrizione della società al registro imprese.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale approverà, inoltre, i termini dell'operazione, eventuali sovrapprezzi, le modalità con le quali dovranno essere eseguiti i conferimenti in denaro o in natura, a liberazione delle azioni di nuova emissione.

5. In caso di delibera di aumento del capitale sociale, i soci di cui al comma 3 del presente articolo, potranno esercitare il diritto di opzione in modo da mantenere invariate le rispettive partecipazioni sociali.

#### ART. 6 – AZIONI

1 Le azioni sono nominative, indivisibili e trasferibili a norma di legge; ogni azione dà diritto

diviso in n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 29,86.= (ventinove/86) cadauna, aventi tutte parità di diritti.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti in natura, o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

I soci portatori di capitale pubblico dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei rispettivi Enti di riferimento.

**3. Nel rispetto della legislazione vigente, i Comuni costituenti, partecipanti o affidanti possono partecipare alla Società anche in via indiretta, per il tramite di società in house, di società a partecipazione pubblica che non abbiano partecipazione di capitali privati e di società che hanno come oggetto esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali.**

4. L'Assemblea straordinaria può delegare successivamente alla data di iscrizione della Società nel Registro delle imprese, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un importo massimo del 20% (venti per cento) del capitale sociale stesso, con le modalità stabilite dall'art. 2443 C.C., e rispettando i limiti di cui al comma successivo, entro un periodo massimo di 5 (cinque) anni dall'iscrizione della società al registro imprese.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale approverà, inoltre, i termini dell'operazione, eventuali sovrapprezzi, le modalità con le quali dovranno essere eseguiti i conferimenti in denaro o in natura, a liberazione delle azioni di nuova emissione.

5. In caso di delibera di aumento del capitale sociale, i soci di cui al comma 3 del presente articolo, potranno esercitare il diritto di opzione in modo da mantenere invariate le rispettive partecipazioni sociali.

#### ART. 6 – AZIONI

1 Le azioni sono nominative, indivisibili e trasferibili a norma di legge; ogni azione dà diritto

ad un voto. L'emissione dei titoli azionari è facoltativa.

2 Il possesso anche di una sola azione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo sulle azioni, il diritto di voto spetta esclusivamente al socio intestatario del titolo. Per gli altri diritti si applica l'art. 2352 C.C.

#### **ART. 7 – TRASFERIMENTI E PRELAZIONI**

1. Il socio che intende cedere tutte o parte delle proprie azioni agli altri soci, deve comunicare alla Società tale sua intenzione a mezzo lettera raccomandata, indicando il numero delle azioni che intende cedere, il prezzo, le modalità.

La società, senza indugio ed a mezzo lettera raccomandata, ne darà avviso a tutti i soci risultanti iscritti nel libro dei soci.

2. Per l'acquisto delle azioni di cui al comma 1, al prezzo proposto, a ciascun socio spetterà un diritto di opzione in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.

I soci che intendono esercitare tale diritto, debbono manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare in tutto o in parte le azioni, a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al socio venditore, spedita entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di vendita comunicato dalla Società.

3. Qualora il corrispettivo richiesto sia considerato eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione, le parti dovranno, di comune accordo, nominare un arbitratore che proceda a stimare la partecipazione stessa. In caso di mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato a spese di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale di Venezia.

4. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le azioni rimaste invendute, potranno, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata da parte della società, essere acquistate dagli altri soci, sempre in misura proporzionale alle singole partecipazioni sociali,

ad un voto. L'emissione dei titoli azionari è facoltativa.

2 Il possesso anche di una sola azione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo sulle azioni, il diritto di voto spetta esclusivamente al socio intestatario del titolo. Per gli altri diritti si applica l'art. 2352 C.C.

#### **ART. 7 – TRASFERIMENTI E PRELAZIONI**

1. Il socio che intende cedere tutte o parte delle proprie azioni agli altri soci, deve comunicare alla Società tale sua intenzione a mezzo lettera raccomandata, indicando il numero delle azioni che intende cedere, il prezzo, le modalità.

La società, senza indugio ed a mezzo lettera raccomandata, ne darà avviso a tutti i soci risultanti iscritti nel libro dei soci.

2. Per l'acquisto delle azioni di cui al comma 1, al prezzo proposto, a ciascun socio spetterà un diritto di opzione in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.

I soci che intendono esercitare tale diritto, debbono manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare in tutto o in parte le azioni, a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al socio venditore, spedita entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di vendita comunicato dalla Società.

3. Qualora il corrispettivo richiesto sia considerato eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione, le parti dovranno, di comune accordo, nominare un arbitratore che proceda a stimare la partecipazione stessa. In caso di mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato a spese di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale di Venezia.

4. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le azioni rimaste invendute, potranno, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata da parte della società, essere acquistate dagli altri soci, sempre in misura proporzionale alle singole partecipazioni sociali,

seguendo la procedura ed i termini sopra descritti.

5. In sede di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di operare per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute, rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato in mesi tre.

6. Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione, può essere escluso o limitato a favore di uno o più soci con la deliberazione di aumento del capitale, approvato da tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinqueper cento) del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione

7. Possono essere emesse anche azioni non ordinarie aventi diritti diversi, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

8. Qualsiasi trasferimento o sottoscrizione di azioni effettuato senza il rispetto delle procedure del presente articolo, sarà inefficace nei confronti della società.

9. I certificati azionari dovranno riportare la firma del Presidente o di un Amministratore all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 8 - ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO E OBBLIGAZIONI**

1. La Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal settore pubblico e/o privato;
- emissione di obbligazioni semplici e/o convertibili nei modi e termini di legge;
- qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.

seguendo la procedura ed i termini sopra descritti.

5. In sede di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di operare per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute, rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato in mesi tre.

6. Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione, può essere escluso o limitato a favore di uno o più soci con la deliberazione di aumento del capitale, approvato da tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinqueper cento) del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione

7. Possono essere emesse anche azioni non ordinarie aventi diritti diversi, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

8. Qualsiasi trasferimento o sottoscrizione di azioni effettuato senza il rispetto delle procedure del presente articolo, sarà inefficace nei confronti della società.

9. I certificati azionari dovranno riportare la firma del Presidente o di un Amministratore **all'uopo delegato.**

#### **ART. 8 - ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO E OBBLIGAZIONI**

1. La Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal settore pubblico e/o privato;
- emissione di obbligazioni semplici e/o convertibili nei modi e termini di legge;
- qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.

2. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziarie della stessa, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

Tali finanziamenti si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario, in qual caso si applicherà un tasso non inferiore a quello legale.

2. I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Società, potranno essere effettuati solo nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che disciplinano la raccolta di risparmio tra i soci.

### TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA' ART. 9 – ORGANI

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale

Ai soli fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo articolo 10, è prevista la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (CISC), fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle Società per Azioni.

#### ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO.

1. L'affidamento diretto dei servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. La Società gestisce i servizi pubblici locali relativi al Servizio Idrico Integrato, in via esclusiva in favore degli Enti Pubblici Soci ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli stessi.

2. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziarie della stessa, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

Tali finanziamenti si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario, in qual caso si applicherà un tasso non inferiore a quello legale.

3. I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Società, potranno essere effettuati solo nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che disciplinano la raccolta di risparmio tra i soci.

### TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA' ART. 9 – ORGANI

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale

Ai soli fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo articolo 10, è prevista la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (CISC), fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle Società per Azioni.

#### ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO.

1. L'affidamento diretto **di servizi di interesse economico generale** relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. La Società gestisce i **servizi di interesse economico generale** relativi al Servizio Idrico Integrato, in via **prevalente, ai sensi del precedente art. 1, comma 1, del presente statuto**, in favore degli Enti Pubblici **di cui al precedente art. 5, comma 3, del presente statuto**, ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli stessi.

3. I Soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione stabilite dalle norme, anche per tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

#### **ART. 11 – COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO**

1. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuno degli azionisti. I membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 12 tra i Sindaci in carica degli Enti Soci o loro delegati.

2. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della Società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti locali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle seguenti finzioni:

- definisce le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività del Consiglio di Amministrazione;

- controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società con emanazione di direttive generali;

- formula al Consiglio di Amministrazione le misure atte a garantirne l'attuazione;

valuta e/o formula:

(i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;

3. I Soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione stabilite dalle norme, anche per tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

#### **ART. 11 – COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO**

1. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuno degli azionisti. I membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 12 tra i Sindaci **o i legali rappresentanti** in carica degli Enti Soci o loro delegati.

2. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della Società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti locali **di cui al precedente art. 5, comma 3, del presente statuto**, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle seguenti finzioni:

- definisce le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività del Consiglio di Amministrazione;

- controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società con emanazione di direttive generali;

- formula al Consiglio di Amministrazione le misure atte a garantirne l'attuazione;

valuta e/o formula:

(i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;

<p>(ii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di Legge o di competenza di altri Organi o Autorità;</p> <p>(iii) proposte di modifica del capitale sociale;</p> <p>(iv) proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esprime il proprio parere sul piano degli investimenti annuale o pluriennale fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione del servizio idrico integrato;</li> <li>- esprime il proprio parere sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale;</li> <li>- esprime il proprio parere nel progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di sua competenza.</li> </ul> <p>3. Il Comitato verifica, fatte salve le competenze dell'organo di controllo societario, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società e sul suo effettivo funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'Assemblea almeno due volte l'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.</p> <p>4. Il Comitato può altresì formulare richieste di informazioni al Consiglio di Amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto.</p> <p>5. Il Comitato informa costantemente gli azionisti in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.</p> <p>6. Il Comitato è presieduto da persona indicata dall'Assemblea e, in caso di assenza o impedimento, da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e da un segretario quest'ultimo nominato anche al di fuori dei membri del Comitato stesso.</p> <p>7. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno ovvero dal Presidente del</p>	<p>(ii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di Legge o di competenza di altri Organi o Autorità;</p> <p>(iii) proposte di modifica del capitale sociale;</p> <p>(iv) proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esprime il proprio parere sul piano degli investimenti annuale o pluriennale fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione del servizio idrico integrato;</li> <li>- esprime il proprio parere sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale;</li> <li>- esprime il proprio parere nel progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di sua competenza.</li> </ul> <p>3. Il Comitato verifica, fatte salve le competenze dell'organo di controllo societario, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società e sul suo effettivo funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'Assemblea almeno due volte l'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.</p> <p>4. Il Comitato può altresì formulare richieste di informazioni al Consiglio di Amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto.</p> <p>5. Il Comitato informa costantemente gli azionisti in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.</p> <p>6. Il Comitato è presieduto da persona indicata dall'Assemblea e, in caso di assenza o impedimento, da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e da un segretario quest'ultimo nominato anche al di fuori dei membri del Comitato stesso.</p> <p>7. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno ovvero dal Presidente del</p>
---	---

<p>Consiglio di Amministrazione qualora rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:</p> <p>a) di ogni membro, b) del legale rappresentante della Società-</p> <p>8. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento del Comitato saranno definite con apposito Regolamento predisposto ed approvato dal medesimo comitato, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p><b>12 – NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO</b></p> <p>1. I membri del Comitato di cui al precedente articolo 11 sono nominati nella prima Assemblea utile in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale.</p> <p>2. L'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, nomina i membri del Comitato su proposta dei Soci presenti.</p> <p>3. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono riconfermabili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Sindaco di un Comune Socio. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Comitato, la prima Assemblea utile degli azionisti provvede alla loro sostituzione con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta dei Soci presenti, seguendo i criteri di cui al comma 1.</p> <p><b>ART. 13 – ASSEMBLEA</b></p> <p>1.L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione qualora rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:</p> <p>a) di ogni membro, b) del legale rappresentante della Società-</p> <p>8. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento del Comitato saranno definite con apposito Regolamento predisposto ed approvato dal medesimo comitato, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p><b>12 – NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO</b></p> <p>1. I membri del Comitato di cui al precedente articolo 11 sono nominati nella prima Assemblea utile in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale.</p> <p>2. L'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, nomina i membri del Comitato su proposta dei Soci presenti.</p> <p>3. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono riconfermabili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Sindaco di un Comune Socio. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Comitato, la prima Assemblea utile degli azionisti provvede alla loro sostituzione con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta dei Soci presenti, seguendo i criteri di cui al comma 1.</p> <p><b>ART. 13 – ASSEMBLEA</b></p> <p>1.L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p>
--	--

2.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora si renda obbligatoria la redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata nei seguenti casi:

- entro il mese di dicembre al fine di informare gli azionisti sull'andamento

dell'esercizio, sul budget e sui futuri programmi della Società;

- quando ne sia fatta domanda da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e nel rispetto dell'art. 2367 C.C.;

- ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno;

- negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

#### **ART. 14 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

1.L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal suo Presidente o da un suo componente a ciò delegato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax, o posta elettronica, purché ne sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

2. Nell'avviso di convocazione va indicato il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso dovrà essere fissato un altro giorno per la seconda convocazione nel caso che la prima andasse deserta.

3. E' comunque costituita validamente l'Assemblea, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti in carica degli organi amministrativi e di controllo.

2.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora si renda obbligatoria la redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata nei seguenti casi:

- entro il mese di dicembre al fine di informare gli azionisti sull'andamento

dell'esercizio, sul budget e sui futuri programmi della Società;

- quando ne sia fatta domanda da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e nel rispetto dell'art. 2367 C.C.;

- ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno;

- negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

#### **ART. 14 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

1.L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal suo Presidente o da un suo componente a ciò delegato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax, o posta elettronica, purché ne sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

2. Nell'avviso di convocazione va indicato il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso dovrà essere fissato un altro giorno per la seconda convocazione nel caso che la prima andasse deserta.

3. E' comunque costituita validamente l'Assemblea, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti in carica degli organi amministrativi e di controllo.

In tal caso si applica l'art. 2366, commi 4, 5 e 6, del codice civile.

4. Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile e del collegio sindacale nelle ipotesi previste dall'art. 2406 del codice civile.

#### **ART. 15 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona nei limiti previsti dall'art. 2372 C.C..

3. All'Assemblea può assistere, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

4. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con la Società. Per i casi di conflitto d'interesse si applica l'art. 2373 c.c.

5. L'Assemblea designa tra i soci il soggetto incaricato a presiederla.

In mancanza di designazione, l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- accertare il diritto di intervento alla stessa;
- proporre la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea;
- determinare il modo della votazione, con esclusione del voto segreto;
- regolare la disciplina della discussione.

7. L'Assemblea, nomina un Segretario anche non socio.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto, designato dallo stesso Presidente. Il verbale dell'Assemblea

In tal caso si applica l'art. 2366, commi 4, 5 e 6, del codice civile.

4. Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile e del collegio sindacale nelle ipotesi previste dall'art. 2406 del codice civile.

#### **ART. 15 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona nei limiti previsti dall'art. 2372 C.C..

3. All'Assemblea può assistere, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

4. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con la Società. Per i casi di conflitto d'interesse si applica l'art. 2373 c.c.

5. L'Assemblea designa tra i soci il soggetto incaricato a presiederla.

In mancanza di designazione, l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- accertare il diritto di intervento alla stessa;
- proporre la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea;
- determinare il modo della votazione, con esclusione del voto segreto;
- regolare la disciplina della discussione.

7. L'Assemblea, nomina un Segretario anche non socio.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto, designato dallo stesso Presidente. Il verbale dell'Assemblea

straordinaria deve essere redatto da un notaio. Si applica quanto previsto dall'art. 2375 C.C..

#### **ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

1.L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e la revoca degli Amministratori, ivi compreso il Presidente ed il Vicepresidente, determinandone i relativi compensi;
- la nomina del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi e l'eventuale loro revoca a termini di legge;
- La nomina del Comitato di indirizzo strategico e di controllo;
- l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la sua revoca, rimozione, sospensione e cessazione dall'incarico.
- l'eventuale azione di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, C.C. ;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione in ordine al compimento delle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, ai piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e alle loro variazioni e ai loro aggiornamenti;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società all'approvazione e alla stipula dei contratti di servizio;
- la richiesta preventiva in merito alla disponibilità dei soci di finanziare e/o garantire i programmi di attività della Società;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società al compimento delle operazioni ed i servizi descritti all'art. 3, comma 3, di importo superiore a euro 2.500.000,00.=;

straordinaria deve essere redatto da un notaio. Si applica quanto previsto dall'art. 2375 C.C..

#### **ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

1.L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e la revoca degli Amministratori, ivi compreso il Presidente ed il Vicepresidente, determinandone i relativi compensi;
- la nomina del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi e l'eventuale loro revoca a termini di legge;
- La nomina del Comitato di indirizzo strategico e di controllo;
- l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la sua revoca, rimozione, sospensione e cessazione dall'incarico.
- l'eventuale azione di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, C.C. ;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione in ordine al compimento delle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, ai piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e alle loro variazioni e ai loro aggiornamenti;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società all'approvazione e alla stipula dei contratti di servizio;
- la richiesta preventiva in merito alla disponibilità dei soci di finanziare e/o garantire i programmi di attività della Società;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società al compimento delle operazioni ed i servizi descritti all'art. 3, comma 3, di importo superiore a euro 2.500.000,00.=;

- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società alla costituzione di altre società come riportato all'art. 3, comma 4, primo periodo;  
- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società all'esercizio delle attività elencate all'art. 3, comma 5, con esclusione della partecipazione a procedure di evidenza pubblica.  
2. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita e delibera ai sensi degli artt. 2368 e 2369 C.C.

#### ART. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie previste dal presente Statuto e dalle norme di Legge.  
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.

#### ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni così come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il Presidente.  
2. La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea.  
L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene mediante votazione su un documento programmatico contenente la lista dei candidati, tenuto conto di quanto disposto al precedente art. 11, comma 2.  
Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società alla costituzione di altre società come riportato all'art. 3, comma 4, primo periodo;  
- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società all'esercizio delle attività elencate all'art. 3, comma 5, con esclusione della partecipazione a procedure di evidenza pubblica.  
2. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita e delibera ai sensi degli artt. 2368 e 2369 C.C.

#### ART. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie previste dal presente Statuto e dalle norme di Legge.  
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.

#### ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea nel rispetto dei criteri, **dei requisiti** e dei limiti fissati **dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica applicabile alla società** e composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il Presidente.  
2. La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea.  
L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante votazione su un documento programmatico contenente la lista dei candidati, tenuto conto di quanto disposto al precedente art. 11, comma 2.  
Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Sono eletti i componenti della lista che ha conseguito il maggior numero di voti. La votazione avviene a scrutinio palese.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale, ed una adeguata esperienza tecnico - amministrativa. Si applicano le normative in materia di requisiti degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è tuttavia incompatibile con quella di Consigliere Comunale, Assessore, Revisore dei Conti di un Comune socio e con tutti i ruoli o funzioni o cariche previste come incompatibili dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

4. Agli Amministratori spetta:

- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;
- un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

5. Un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n° 251/2012 sulla rappresentanza di genere.

#### ART. 19 - CARICHE SOCIALI

1. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori scadono naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale nel rispetto dei limiti del precedente art. 18. Si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 2386 C.C. nel rispetto del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni, sulla rappresentanza di genere.

Sono eletti i componenti della lista che ha conseguito il maggior numero di voti. La votazione avviene a scrutinio palese.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale, ed una adeguata esperienza tecnico - amministrativa. Si applicano le normative in materia di requisiti degli amministratori delle società **a partecipazione pubblica**. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione **è, in particolare**, incompatibile con quella di Consigliere Comunale, Assessore, Revisore dei Conti di un Comune socio e con tutti i ruoli o funzioni o cariche previste come incompatibili dalla legislazione speciale in materia di società **a partecipazione pubblica**.

4. Agli Amministratori spetta:

- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;
- un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società **a partecipazione pubblica**.

5. Un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 251/2012 **e successive modifiche ed integrazioni** sulla rappresentanza di genere.

#### ART. 19 - CARICHE SOCIALI

1. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori scadono naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale nel rispetto dei limiti del precedente art. 18. Si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 2386 C.C. nel rispetto del **comma 5 dell'art. 18 del presente statuto** sulla rappresentanza di genere.

**ART. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni tre mesi; provvede entro il 30 novembre di ogni anno, ad approvare una relazione sull'andamento e sui futuri programmi della Società, da sottoporre all'esame dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, alternativamente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o mezzi telematici, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo ai sensi dell'art. 2405 C.C..

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri del Collegio Sindacale.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, laddove nominato, il Direttore Generale che potrà esprimere parere consultivo negli argomenti oggetto di deliberazione. In caso di assenza o mancanza del Direttore Generale possono essere invitati a partecipare alle sedute il Direttore Tecnico e il Coordinatore Area Amministrativa e/o altri collaboratori che il Consiglio di Amministrazione ritenesse opportuno.

**ART. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni tre mesi; il Consiglio di Amministrazione provvede entro il 30 novembre di ogni anno, ad approvare una relazione sull'andamento e sui futuri programmi della Società, da sottoporre all'esame dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, alternativamente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o mezzi telematici, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo ai sensi dell'art. 2405 C.C..

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri del Collegio Sindacale.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, laddove nominato, il Direttore Generale che potrà esprimere, parere consultivo negli argomenti oggetto di deliberazione. . In caso di assenza o mancanza del Direttore Generale possono essere invitati a partecipare alle sedute il **Direttore Operativo** e il **Direttore Amministrativo** e/o altri collaboratori che il Consiglio di Amministrazione ritenesse opportuno.

**ART. 21 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Ogni consigliere dispone di un voto.
3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale secondo quanto previsto dal successivo articolo 22, comma 1, del presente statuto;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o Enti al cui capitale la Società partecipa.

5. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che di norma è il Direttore Generale, ovvero altro soggetto anche estraneo al Consiglio.

**ART. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dagli artt. da 10 a 12 del presente statuto in materia di esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Al fine di: a) predisporre e definire le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e

**ART. 21 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Ogni consigliere dispone di un voto.
3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale secondo quanto previsto dal successivo articolo 22, comma 1, del presente statuto;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o Enti al cui capitale la Società partecipa.

5. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che di norma è il Direttore Generale, ovvero altro soggetto anche estraneo al Consiglio.

**ART. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dagli artt. da 10 a 12 del presente statuto in materia di esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Al fine di: a) predisporre e definire le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e

<p>pluriennali, e gli altri documenti programmatici, comprese le loro variazioni ed aggiornamenti; b) eseguire gli atti di direzione, indirizzo e coordinamento necessari per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto "in house", il Consiglio di Amministrazione della Società osserva le disposizioni e direttive formulate dal Comitato strategico di indirizzo e di controllo di cui al precedente articolo 11 finalizzato al rispetto dei requisiti richiesti dalla richiamata normativa in materia di affidamento diretto "in house" del servizio idrico integrato.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Direttore Generale nonché, in osservanza all'art. 2381 C.C., ad uno o più amministratori delegati, anche disgiuntamente tra loro</p> <p>3 . Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. da 10 a 12 del presente statuto in materia di esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, e non sono perciò delegabili, i poteri e le attribuzioni relative alle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e formulazione delle vie di sviluppo della Società;</li><li>- approvazione di contratti di servizio e della carta dei servizi;</li><li>- adozione dei regolamenti interni che ritiene necessari al buon funzionamento della Società;</li><li>- assunzione e cessione di partecipazioni;</li><li>- acquisto e sottoscrizione di azioni, partecipazioni, obbligazioni, titoli mobiliari, etc.;</li><li>- acquisto e vendita di immobili quando superino il valore di euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00);</li><li>- assunzione di finanziamenti tramite il sistema bancario o i mercati obbligazionari e/o contratti di locazione finanziaria di valore capitale superiore a euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00);</li><li>- affitto di azienda o ramo di azienda;</li><li>- locazione, affitto o comodato del patrimonio immobiliare aziendale;</li></ul>	<p>pluriennali, e gli altri documenti programmatici, comprese le loro variazioni ed aggiornamenti; b) eseguire gli atti di direzione, indirizzo e coordinamento necessari per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto "in house", il Consiglio di Amministrazione della Società osserva le disposizioni e direttive formulate dal Comitato strategico di indirizzo e di controllo di cui al precedente articolo 11 finalizzato al rispetto dei requisiti richiesti dalla richiamata normativa in materia di affidamento diretto "in house" del servizio idrico integrato.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Direttore Generale nonché, in osservanza all'art. 2381 C.C., ad uno o più amministratori delegati, anche disgiuntamente tra loro.</p> <p>3 . Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. da 10 a 12 del presente statuto in materia di esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, e non sono perciò delegabili, i poteri e le attribuzioni relative alle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e formulazione delle vie di sviluppo della Società;</li><li>- approvazione di contratti di servizio e della carta dei servizi;</li><li>- adozione dei regolamenti interni che ritiene necessari al buon funzionamento della Società;</li><li>- assunzione e cessione di partecipazioni;</li><li>- acquisto e sottoscrizione di azioni, partecipazioni, obbligazioni, titoli mobiliari, etc.;</li><li>- acquisto e vendita di immobili quando superino il valore di euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00);</li><li>- assunzione di finanziamenti tramite il sistema bancario o i mercati obbligazionari e/o contratti di locazione finanziaria di valore capitale superiore a euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00);</li><li>- affitto di azienda o ramo di azienda;</li><li>- locazione, affitto o comodato del patrimonio immobiliare aziendale;</li></ul>
---	--

- adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società, ogni qualvolta in tali Società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali;
- nomina e/o licenziamento dei dirigenti;
- tutte le operazioni a carattere straordinario.

#### **ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
2. Il Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
3. Qualora sia nominato un Amministratore delegato potrà rappresentare la Società e sottoscrivere gli atti entro i limiti attribuiti dalla delega del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 24 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1 . La firma e la rappresentanza in nome e per conto della società sono attribuite al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza in nome e per conto della - Società sono attribuite al Vice Presidente entro i limiti delle attività delegate al Presidente stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure per singole operazioni, per determinati atti e/o per determinate categorie di atti ai dipendenti della Società e/o a terzi, così come di revocarle.

- adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società, ogni qualvolta in tali Società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali;
- nomina e/o licenziamento dei dirigenti;
- tutte le operazioni a carattere straordinario.

#### **ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
2. Il Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
3. Qualora sia nominato un Amministratore delegato potrà rappresentare la Società e sottoscrivere gli atti entro i limiti attribuiti dalla delega del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 24 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1 . La firma e la rappresentanza in nome e per conto della società sono attribuite al Presidente **del Consiglio di Amministrazione**. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza in nome e per conto della - Società sono attribuite al Vice Presidente entro i limiti delle attività delegate al Presidente stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure per singole operazioni, per determinati atti e/o per determinate categorie di atti ai dipendenti della Società e/o a terzi, così come di revocarli.

**ART. 25 - DIVIETI ED ALTRE  
RESPONSABILITA'**

Gli Amministratori della Società sono soggetti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 2390, 2391, 2392 C.C.

**ART. 26 - DIRETTORE GENERALE**

1. Agli uffici della Società può essere preposto un Direttore Generale nominato ai sensi dell'art. 16. Al Consiglio di Amministrazione spetta di determinarne le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

L'eventuale Direttore Generale resta in carica per un periodo al massimo di tre anni, eventualmente rinnovabile anche più di una volta, il tutto così come meglio specificato nel relativo contratto.

2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione degli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi; gli è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, l'approvazione delle procedure di funzionamento, la direzione del personale della società e l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare, dà attuazione al budget approvato dal Consiglio di Amministrazione ed indirizza e coordina

l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e preindividuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

**ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE E  
REVISORE LEGALE DEI CONTI.**

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Le nomine avvengono nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 e sue eventuali modifiche. Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci,

**ART. 25 - DIVIETI ED ALTRE  
RESPONSABILITA'**

Gli Amministratori della Società sono soggetti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 2390, 2391, 2392 C.C.

**ART. 26 - DIRETTORE GENERALE**

1. Agli uffici della Società può essere preposto un Direttore Generale nominato ai sensi dell'art. 16. Al Consiglio di Amministrazione spetta di determinarne le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

L'eventuale Direttore Generale resta in carica per un periodo al massimo di tre anni, eventualmente rinnovabile, il tutto così come meglio specificato nel relativo contratto.

2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione degli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi; gli è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, l'approvazione delle procedure di funzionamento, la direzione del personale della società e l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare, dà attuazione al budget approvato dal Consiglio di Amministrazione ed indirizza e coordina

l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e preindividuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

**ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE E  
REVISORE LEGALE DEI CONTI.**

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Le nomine avvengono nel rispetto di quanto previsto **al comma 5 dell'art. 18 del presente statuto sulla**

<p>con la decisione di nomina del collegio stesso.</p> <p>2. Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale sono determinate dall'Assemblea all'atto di nomina; il rimborso spese è comunque dovuto.</p> <p>3. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita la revisione legale dei conti, ove la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero non ricorra al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325-bis del C.C.. In tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>5. I Sindaci assistono all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2405 C.C. e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa allo stesso sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario, effettuate dalla stessa. Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, il Presidente provvede a riferire per iscritto sull'attività al Presidente del Collegio Sindacale, entro il termine massimo di trenta giorni; di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale.</p> <p>6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto in presenza di una effettiva e conforme azione di vigilanza.</p> <p>7. Ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, le funzioni di revisione legale di conti ai sensi del D. Lgs. n° 39/2010, possono essere</p>	<p><b>rappresentanza di genere.</b> Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.</p> <p>2. Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale sono determinate dall'Assemblea all'atto di nomina; il rimborso spese è comunque dovuto.</p> <p>3. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita la revisione legale dei conti, ove la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero non ricorra al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325-bis del C.C.. In tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>5. I Sindaci assistono all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2405 C.C. e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa allo stesso sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario, effettuate dalla stessa. Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, il Presidente provvede a riferire per iscritto sull'attività al Presidente del Collegio Sindacale, entro il termine massimo di trenta giorni; di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale.</p> <p>6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto in presenza di una effettiva e conforme azione di vigilanza.</p> <p>7. Ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, le funzioni di revisione legale di conti ai sensi del D. Lgs. n° 39/2010, possono essere</p>
---	--

attribuite ad un revisore legale o ad una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'eventuale conferimento triennale dell'incarico è deliberato dall'Assemblea

8. L'incarico non può essere conferito a Società di Revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n° 39/2010.

9. Ai fini della certificazione, il bilancio e relativi allegati esplicativi, devono essere trasmessi alla Società di Revisione almeno 45 giorni prima di quello fissato dall'Assemblea che deve discuterlo.

#### **TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

##### **ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

##### **ART. 29 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE**

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio destinerà gli utili nel rispetto delle norme di Legge vigenti e secondo sua determinazione, dedotto il 5% da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale; il residuo importo sarà destinato secondo delibera dell'Assemblea.

E' vietato distribuire acconti sui dividendi.

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario.

attribuite ad un revisore legale o ad una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'eventuale conferimento triennale dell'incarico è deliberato dall'Assemblea

8. L'incarico non può essere conferito a Società di Revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n° 39/2010.

9. Ai fini della certificazione, il bilancio e relativi allegati esplicativi, devono essere trasmessi alla Società di Revisione almeno 45 giorni prima di quello fissato dall'Assemblea che deve discuterlo.

#### **TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

##### **ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

##### **ART. 29 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE**

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio destinerà gli utili nel rispetto delle norme di Legge vigenti e secondo sua determinazione, dedotto il 5% da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale; il residuo importo sarà destinato secondo delibera dell'Assemblea.

E' vietato distribuire acconti sui dividendi.

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario.

4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 C.C. e art. 194, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico degli enti locali).

## **TITOLO V NORME FINALI**

### **ART. 30 LIQUIDAZIONE**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

### **ART. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia tra soci, ovvero tra soci e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito.

2. Il Presidente del Collegio e i due membri del medesimo, sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia o, in difetto, o comunque ove lo stesso non provveda entro 60 giorni dalla richiesta, la designazione degli arbitri compete al

Presidente del Tribunale di Venezia, su istanza di una o entrambe le parti.

3. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La controparte deve comunicare la propria adesione con lo stesso procedimento, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, alla parte che ha promosso l'arbitrato.

4. La determinazione del Collegio deve essere emessa entro centoventi giorni dall'accettazione del terzo arbitro.

5. Il Collegio risiede a Venezia ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La

4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 C.C. e art. 194, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico degli enti locali).

## **TITOLO V NORME FINALI**

### **ART. 30 LIQUIDAZIONE**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

### **ART. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia tra soci, ovvero tra soci e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito.

2. Il Presidente del Collegio e i due membri del medesimo, sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia o, in difetto, o comunque ove lo stesso non provveda entro 60 giorni dalla richiesta, la designazione degli arbitri compete al

Presidente del Tribunale di Venezia, su istanza di una o entrambe le parti.

3. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La controparte deve comunicare la propria adesione con lo stesso procedimento, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, alla parte che ha promosso l'arbitrato.

4. La determinazione del Collegio deve essere emessa entro centoventi giorni dall'accettazione del terzo arbitro.

5. Il Collegio risiede a Venezia ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La

determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il Collegio stesso liquida.

#### **ART. 32 - ACCESSO AGLI ATTI**

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura privatistica della Società.

#### **ART. 33 - RINVIO ALLA LEGGE**

1. La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili, non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

2. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

3. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della Sede sociale.

#### **ART. 34 – DIRITTO DI RECESSO**

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dall'art. 2437, commi 1 e 5, del codice civile e dal presente Statuto. Si applicano, in caso di recesso, le disposizioni di cui agli artt. 2437 bis, relativamente ai termini e modalità di esercizio del recesso, 2437 ter, relativamente ai criteri di determinazione del valore delle azioni e 2437 quater, relativamente al procedimento di liquidazione, del codice civile.

2. I Comuni soci che, per determinazioni di Autorità superiori, debbano trasferire la gestione del servizio idrico ad altre Aziende o Società avranno il diritto di recesso dalla presente Società nel rispetto di quanto indicato al comma precedente.

determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il Collegio stesso liquida.

#### **ART. 32 - ACCESSO AGLI ATTI**

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura privatistica della Società.

#### **ART. 33 - RINVIO ALLA LEGGE**

1. La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili, non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

2. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, **quelle in materia di società a partecipazione pubblica applicabili alla società** e delle leggi vigenti in materia.

3. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della Sede sociale, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 175/2016.**

#### **ART. 34 – DIRITTO DI RECESSO**

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dall'art. 2437, commi 1 e 5, del codice civile e dal presente Statuto. Si applicano, in caso di recesso, le disposizioni di cui agli artt. 2437 bis, relativamente ai termini e modalità di esercizio del recesso, 2437 ter, relativamente ai criteri di determinazione del valore delle azioni e 2437 quater, relativamente al procedimento di liquidazione, del codice civile.

2. I Comuni soci che, per determinazioni di Autorità superiori, debbano trasferire la gestione del servizio idrico ad altre Aziende o Società avranno il diritto di recesso dalla presente Società nel rispetto di quanto indicato al comma precedente.



**Testo approvato nel Comitato di Coordinamento e Controllo del 10/11/2016**

**PATTI PARASOCIALI DI VERITAS S.p.A.**

tra

COMUNE DI VENEZIA, con sede legale in Venezia San Marco, n. 4136 - Ca' Farsetti P.I. 00339370272 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI CHIOGGIA, con sede legale in Chioggia, Corso del Popolo 1193; P.I. 00621100270 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MIRA, con sede legale in Mira, Piazza IX Martiri 3, P.I. 0036857027 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MIRANO, con sede legale in Mirano, Piazza Martiri 1 PI \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI SPINEA, con sede legale in Spinea, Piazza del Municipio 1 PI 00683400279 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MARTELLAGO, con sede legale in Martellago, Piazza della Vittoria 1, PI 00809670276 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI SCORZÈ, con sede legale in Scorzè, Via Moglianese S. n. 29/A PI 01861800272 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI DOLO, con sede legale in Dolo, Via B. Cairoli 39 PI 00655760270 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI NOALE, con sede legale in Noale, Piazza Castello 18 PI 01532450275 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI S. MARIA DI SALA, con sede legale in S. Maria di Sala, Piazza XXV Aprile PI \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI SALZANO, con sede legale in Salzano, Via Roma 166- Villa Romanin – Jacur PI 01536640277 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI CAMPOGARA, con sede legale in Camponogara, Piazza Mazzini 1 PI 00662440270 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE, con sede legale in Campolongo Maggiore, Via Roma 68 PI 00661260273 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI PIANIGA, con sede legale in Pianiga, Piazza San Martino 1, PI 01654230273 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI VIGONOVO, con sede legale in Vigonovo, Via Veneto 2, PI \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI STRÀ, con sede legale in Strà, Piazza G. Marconi 21, PI 01905040273 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA, con sede legale in Campagna Lupia, Via Repubblica 36 PI \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO, con sede legale in Fiesso d'Artico, Piazza G. Marconi 16 PI 00720510270 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI FOSSÒ, con sede legale in Fossò, Piazza G. Marconi 3 PI 00661280271 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MARCON, con sede legale in Marcon, Piazza del Municipio 20, PI 00733400279 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, con sede legale in Quarto d'Altino, Piazza San Michele 1, PI 00757130273, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MEOLO, con sede legale in Meolo Piazza Martiri della Libertà, PI 00671710275, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MOGLIANO VENETO, con sede legale in Mogliano Veneto, Piazza dei Caduti 8, 00476370267 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MORGANO, con sede legale in Morgano, Piazza Indipendenza 2, CF 80006320263 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI PREGANZIOL, con sede legale in Preganziol, Piazza G. Gabbin 1, PI 01190200269, rappresentato da \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO, con sede legale in Quinto di Treviso, Piazza Roma 2, PI 01253020265, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI ZERO BRANCO, con sede legale in Zero Branco, Piazza Umberto I n. 1; PI 01593080268, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI PORTOGRUARO, con sede legale in Portogruaro (VE), Piazza della Repubblica n. 1, CF 00271750275, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI FOSSALTA PORTOGRUARO, con sede legale in Fossalta di Portogruaro, Piazza Risorgimento n. 9, CF 83003590276, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI GRUARO, con sede legale in Gruaro – Piazza Egidio Dal Ben n. 9, CF 00311380273, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, con sede legale in San Michele al Tagliamento Piazza della Libertà n. 2, P.I./C.F. 00325190270, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA, con sede legale in Concordia Sagittaria, Via Roma 55, CF 00576720270, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI ANNONE VENETO, con sede legale in Annone Veneto P.zza Vittorio Veneto, 1 -, PI \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA, con sede legale in Piazza Aldo Moro n. 1 CF 83001230271, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI PRAMAGGIORE, con sede legale in Pramaggiore, Piazza della Libertà n. 1, CF 00609690276, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE, con sede in Cinto di Caomaggiore P.zza Donatori di Sangue n. 1, CF 83003710270, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI TEGLIO VENETO, con sede in Teglio Veneto Via Roma n. 9, CF 83003790272 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI CAVARZERE, con sede legale in Cavarzere (VE) via Umberto I, PI 00194510277 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI, con sede in Cavallino - Treporti Piazza Papa Giovanni Paolo II, n.1 PI 03129420273, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI JESOLO, con sede legale in Jesolo (VE) Via Sant'Antonio 11, P.I./C.F. 00608720272 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_,

COMUNE DI ERACLEA, con sede legale in Eraclea (VE) P.zza Garibaldi, 54 - VE - P.I./CF 00861310274 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI TORRE DI MOSTO, con sede legale in Torre di Mosto (VE) Piazza Indipendenza, 1 - P.I./CF 00617460274 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI CEGGIA, con sede legale in Ceggia (VE) Piazza 13 Martiri, 1 - 30022 P.I./C.F. 00516530276 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE, con sede legale in Musile di Piave (VE), Piazza XVIII Giugno, 1 - P.I./CF 00617480272 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE, con sede legale in Noventa di Piave (VE) Piazza Marconi, 1 PI/CF 00624120275 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE, con sede legale in Fossalta di Piave (VE) Piazza 4 Novembre, 5 P. I./C.F. 00703420273 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE con sede legale in San Donà di Piave Piazza Indipendenza, 13 P.I. 00397210279, CF 00625230271 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI CAORLE con sede legale in Caorle \_\_\_\_\_PI E CF 00321280273 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI CESSALTO con sede legale in Cessalto P.zza Martiri della Libertà, 3 C.F.: 80011370261- P.IVA: 00498260264 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE con sede legale in Zenson di Piave Piazza II Giugno, 6 P.I. 00278540265 \_\_\_\_\_in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

(tutti congiuntamente denominati anche " Comuni")

e

Premesso che

1. "Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.", con sede in Venezia S. Croce 489, Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare 03341820276, REA 300147 con capitale sociale di Euro € 110.973.850 i.v. è società a capitale interamente pubblico detenuto dagli Enti locali Azionisti di cui all'allegato 1 (di seguito denominati anche per brevità Azionisti Veritas), che svolge per i predetti Enti locali, secondo il modello dell'in house providing, attività di gestione di servizi pubblici locali, tra i quali in particolare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed il servizio idrico integrato nei Bacini territoriali ottimali di interesse;

2. Veritas S.p.A. ha assunto lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs 39/2010, a seguito dell'emissione nel novembre 2014 di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, e pertanto risulta essere società quotata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs., nei confronti della quale non trovano applicazione (in forza dell'art. 1 comma 5 del medesimo D.Lgs.) le disposizioni del decreto che non lo prevedono espressamente;

3. ALISEA S.p.A. avente sede in Jesolo (VE) Ca' Silis, 16, numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, codice fiscale e partita IVA 03216770275, n. R.E.A. VE 290712 è una società a capitale interamente pubblico detenuto dagli enti locali azionisti di cui all'allegato 2) al presente Patto, che svolge, secondo il modello dell'in house providing, attività di gestione di servizi pubblici locali, ed in particolare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni soci (di seguito denominati anche per brevità Azionisti Alisea);

4. ASI S.p.A. avente sede legale in San Donà di Piave (VE) Via Nazario Sauro 21, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, codice fiscale e partita IVA 00203920277, n. R.E.A. VE 242454 è una società a capitale interamente pubblico detenuto dagli Enti Locali di cui all'allegato 3) che svolge, secondo il modello dell'in house providing,

attività di gestione di servizi pubblici locali, ed in particolare del servizio idrico integrato per i comuni soci (di seguito denominati anche per brevità Azionisti ASI);

5. tutte le predette società sono quindi società in house operanti in particolare nei medesimi Bacini territoriali ottimali denominati "Venezia Ambiente" e "Laguna di Venezia" così come previsti dalla normativa regionale di riferimento;

6. in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative ed allo scopo di garantire la gestione dei servizi pubblici locali secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, i Comuni azionisti di Alisea S.p.A., di ASI S.p.A. e di Veritas S.p.A. hanno da tempo intrapreso dei progetti di aggregazione delle società (di seguito per brevità denominati anche Progetti di Integrazione) al fine di individuare un unico soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato con lo scopo di realizzare sinergie, anche impiantistiche, all'interno dei bacini territoriali di riferimento sempre utilizzando il modello organizzativo in house providing, con prosecuzione in continuità dei servizi gestiti sino alla data del 31.12.2038;

7. nell'ambito dei progetti di integrazione di cui sopra ed in esito a contratti di compravendita di azioni tra Veritas S.p.A. e gli Enti locali azionisti di Alisea S.p.A., anche mediante scambio di azioni proprie di Veritas ex art. 2357 c.c., Veritas S.p.A. detiene attualmente il 74,84% del capitale sociale di Alisea S.p.A.;

8. gli Enti Locali azionisti di Alisea S.p.A. sono tutti azionisti di Veritas S.p.A.;

9. gli Enti Locali azionisti di ASI S.p.A. sono per la quasi totalità azionisti di Veritas S.p.A.;

10. il Comune di Jesolo detiene il 22,4% del capitale sociale di Alisea S.p.A., nonché il 28,1% del capitale sociale di ASI S.p.A. e lo 0,75% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

11. il Comune di Eraclea detiene l'1% del capitale sociale di Alisea S.p.A., nonché il 9,7% del capitale sociale di ASI S.p.A. e lo 0,02% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

12. il Comune di Torre di Mosto detiene lo 0,6% del capitale sociale di Alisea S.p.A., nonché il 4,16% del capitale sociale di ASI S.p.A. e lo 0,01% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

13. il Comune di Ceggia detiene lo 0,8% del capitale sociale di Alisea S.p.A. nonché il 4,29% del capitale sociale di ASI S.p.A. e lo 0,02% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

14. il Comune di Musile di Piave detiene lo 0,12% del capitale sociale di Alisea S.p.A. nonché il 6,72% del capitale sociale di ASI S.p.A. e inferiore allo 0,005% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

15. il Comune di Noventa di Piave detiene lo 0,12% del capitale sociale di Alisea S.p.A. nonché il 4,42% del capitale sociale di ASI S.p.A. e inferiore allo 0,005% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

16. il Comune di Fossalta di Piave detiene lo 0,12% del capitale sociale di Alisea S.p.A. nonché il 2,47% del capitale sociale di ASI S.p.A. e inferiore allo 0,005% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

17. il Comune di San Donà di Piave detiene il 19,69% del capitale sociale di ASI S.p.A. e lo 0,005% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

18. il Comune di Caorle detiene il 16,25% del capitale sociale di ASI S.p.A. e inferiore allo 0,005% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

19. il Comune di Cessalto detiene il 2,28% del capitale sociale di ASI S.p.A. e sono in corso trattative per l'acquisto di azioni di Veritas S.p.A.;
20. il Comune di Zenson di Piave detiene l'1,92% del capitale sociale di ASI S.p.A. e sono in corso trattative per l'acquisto di azioni di Veritas S.p.A.;
21. i Comuni esercitano il controllo analogo sulle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A. in particolare attraverso i rispettivi Comitati Intersociali/Comitati di Controllo analogo/Comitati di Coordinamento e Controllo;
22. I Progetti di Integrazione, già intrapresi, saranno completati in diverse fasi come individuate nell'allegato A al presente atto e principalmente:
- 1) una fase sarà caratterizzata dall'acquisto da parte di Veritas S.p.A. del capitale sociale residuo di Alisea S.p.A. rappresentato da azioni, detenute dai Comuni soci di Alisea, in parte con corrispettivo in denaro ed in parte con permuta di azioni proprie di Veritas S.p.A. già detenute dalla Società medesima;
  - 2) la seconda fase sarà caratterizzata dall'acquisto di una parte di azioni di Asi da parte di Veritas S.p.A. nel limite economico di Euro 3.590.600,00, secondo lo schema allegato sub a);
  - 3) la terza fase sarà caratterizzata dall'adozione di una delibera da parte dell'Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. di aumento del capitale sociale della predetta società, la cui sottoscrizione dovrà essere riservata agli enti locali azionisti di Asi S.p.A. anche mediante conferimenti in natura ed in particolare mediante conferimento di azioni di Asi S.p.A., nonché dal conferimento dei beni immobili da parte del Comune di Venezia, identificati nelle perizie allegate sub b);
  - 4) la quarta fase sarà caratterizzata dalla fusione semplificata per incorporazione, ai sensi dell'art. 2505 C.C., di Alisea S.p.A. e di Asi S.p.A. in Veritas S.p.A.;
23. ai fini del completamento dell'integrazione dei servizi nel bacino territoriale "Venezia" sono in corso di definizione gli adempimenti e gli atti necessari per l'acquisto di azioni di Veritas S.p.A. da parte del Comune di Cona, con l'adesione ai presenti patti parasociali accettandone integralmente i contenuti, e con la sottoscrizione della convenzione ex art. 30 D.lgs 2000/267 per la gestione in house dei servizi pubblici locali di Veritas S.p.A., così anche come previsto dalla deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente" del 25 maggio 2016 n. 4;
24. il Comune di Venezia, azionista al 50,32% di Veritas S.p.A. ha manifestato la volontà di sottoscrivere un aumento del capitale sociale della Società mediante il conferimento ai sensi dell'art. 2343 C.C. di alcuni beni in natura;
25. in considerazione dell'attuazione dei Progetti di Integrazione, gli enti Locali Azionisti di Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A. intendono definire gli accordi relativi alla governance della Società Veritas S.p.A. in vista del suo possibile ruolo di gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato per i bacini territoriali ottimali di riferimento, secondo il modello dell'in house providing, in regime di continuità con gli attuali affidamenti attualmente in capo ad Alisea S.p.A. e ad Asi S.p.A.;
26. le operazioni di integrazione sopra riportate sono contemplate nel Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. approvato, in coerenza con i Piani approvati dagli enti locali soci, dall'Assemblea dei soci del 26 giugno 2015 in adempimento alle previsioni

normative e di Legge, con successiva approvazione della Relazione sullo stato di avanzamento e attuazione del Piano di razionalizzazione del Gruppo Veritas e dell'aggiornamento del Piano da parte del Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti locali soci azionisti di Veritas S.p.A. del 17 marzo 2016 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 17 marzo 2016;

27. detto Piano prevede inoltre anche altri processi di integrazione con altre società operanti nei Bacini territoriali ottimali di interesse anche al fine dell'individuazione del soggetto gestore unico nei predetti Bacini di riferimento dei quali detti Comuni sono a conoscenza, inclusa in particolare l'analisi istruttoria dell'eventuale integrazione con ASVO S.p.A. in Veritas S.p.A., cui partecipano i seguenti enti locali soci di Asvo S.p.A. ed altresì di Veritas S.p.A.:

Comune di Portogruaro, Comune di Fossalta di Portogruaro, Comune di Gruaro, Comune di San Michele al Tagliamento, Comune di Concordia Sagittaria, Comune di Annone Veneto, Comune di San Stino di Livenza, Comune di Caorle, Comune di Pramaggiore, Comune di Cinto Caomaggiore, Comune di Teglio Veneto. Il progetto è in fase di studio;

28. i Comuni, in considerazione della necessità di dare attuazione ai Progetti di Integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie di cui sopra, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla società, intendono sottoscrivere i presenti Patti Parasociali ai sensi dell'art. 2341-bis C.C.;

29. al presente Accordo possono aderire anche altri enti locali facenti parte dei bacini territoriali di interesse;

Tutto ciò premesso

le Parti convengono e stipulano quanto segue

#### **Art. 1 – Premesse ed allegati.**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale dei presenti Patti ed hanno efficacia negoziale.

#### **Art. 2 - Modalità di attuazione del Progetto di Integrazione.**

Gli Enti Locali Azionisti, al fine di attuare i Progetti di Integrazione e le operazioni societarie di cui in premessa nonché le altre operazioni ed atti necessari anche ai sensi delle vigenti disposizioni normative volte all'integrazione territoriale dei servizi e della gestione degli stessi nei bacini territoriali di competenza, si impegnano a porre in essere tutte le attività necessarie per il raggiungimento del predetto fine, in particolare:

- i) gli Azionisti di Alisea S.p.A. si impegnano a cedere a Veritas S.p.A. azioni detenute in Alisea S.p.A. e così complessivamente pari al **25,16%** del capitale sociale corrispondenti a n. **20.880** azioni, al valore di stima di euro **67,50** ciascuna, come già determinato per le precedenti compravendite aventi medesimo oggetto. Tale cessione avverrà per il 99,99% mediante permuta di **16.579** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro **85,00** per ciascuna azione per il restante **0,01%** mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro **185,00**;

- ii) gli Enti Locali Azionisti di Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. e Asi S.p.A. si impegnano ad approvare per quanto di competenza il progetto di fusione per incorporazione semplificata, ai sensi dell'art. 2505 c.c., di Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A.;

- iii) i Comuni di Cessalto e Zenson di Piave si impegnano ad acquistare azioni di Veritas S.p.A., anche mediante permuta con scambio di azioni proprie di Veritas S.p.A e di azioni di Asi S.p.A..
- iv) gli Enti Locali Azionisti di Asi S.p.A. si obbligano a cedere a Veritas S.p.A. parte delle azioni di ASI S.p.A. secondo quanto previsto dallo schema dell'operazione allegato sub a) al presente Patto;
- v) gli Enti Locali Azionisti di Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. e Asi S.p.A. si impegnano ad adottare i necessari atti deliberativi negli organi sociali delle rispettive società diretti al conseguimento dei Progetti di integrazione, inclusa delibera dell'Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. di aumento del capitale sociale della predetta società, la cui sottoscrizione dovrà essere riservata agli enti locali azionisti di Asi S.p.A. anche mediante conferimenti in natura ed in particolare mediante conferimento di tutte le rimanenti azioni di Asi S.p.A. secondo quanto previsto dallo schema dell'operazione allegato sub a) al presente Patto;
- vi) gli Enti Locali Azionisti di Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. e Asi S.p.A. si impegnano ad approvare, per quanto di rispettiva competenza, il progetto di fusione per incorporazione semplificata, ai sensi dell'art. 2505 c.c., di Asi S.p.A. in Veritas S.p.A.;
- vii) gli Enti Locali Azionisti di Veritas S.p.A. concordano di dare attuazione alla cessione di azioni proprie di Veritas S.p.A. al Comune di Cona al valore di stima di euro 85,00 per ciascuna azione in quota non inferiore a 10 azioni, ed acconsentendo sin d'ora a che il Comune di Cona possa aderire ai presenti patti parasociali, e sottoscrivere la Convenzione ex art. 30 del D.lgs 267/2000 per la gestione in house dei servizi pubblici locali di Veritas S.p.A.;
- viii) gli Enti locali azionisti di Veritas S.p.A. si impegnano ad adottare tutti gli atti necessari in qualità di Enti locali ed in qualità di Soci, anche attraverso l'espressione di voto favorevole negli organi sociali delle Società, al fine di deliberare, in sede di assemblea straordinaria e nei termini utili al conseguimento dei predetti Progetti di Integrazione, anche un aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al Comune di Venezia mediante conferimento di beni in natura, ex art. 2343 c.c.;

Gli Enti locali azionisti di Veritas S.p.A, Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A. si impegnano ad adottare tutti gli atti necessari in qualità di Enti locali ed in qualità di Soci della società Veritas S.p.A. e Alisea S.p.A. e di Asi S.p.A., anche attraverso l'espressione di voto favorevole negli organi sociali delle Società interessate e delle Autorità e/o Enti preposti da parte dei propri rappresentanti, al fine di consentire la prosecuzione in continuità della gestione integrata dei rifiuti urbani, del servizio idrico integrato e degli altri servizi attualmente svolti ed affidati nei rispettivi territori da Alisea S.p.A. e da Asi S.p.A. in capo a Veritas S.p.A. sino al 31/12/2038 per i servizi pubblici locali assentiti sino a tale data e sino al 2033 per il servizio Idrico Integrato, in considerazione anche dei rispettivi Piani d'Ambito e dei relativi investimenti da attuarsi;

### **Art. 3 – Modalità di esercizio della Governance.**

3.1 Le parti, in considerazione dell'attuazione dei Progetti di Integrazione e delle operazioni societarie straordinarie di cui in premessa nonché delle altre operazioni ed atti necessari anche ai sensi delle vigenti disposizioni normative volte all'integrazione territoriale dei servizi e della gestione degli stessi nei bacini territoriali di competenza, convengono di determinare in 9 (nove)

il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., apportando le necessarie modifiche allo Statuto della società.

3.2 Le parti, in considerazione dell'attuazione dei Progetti di Integrazione e delle operazioni societarie straordinarie di cui in premessa convergono quanto segue:

- i Comuni già soci di Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A. e precisamente il Comune di Jesolo, il Comune di Eraclea, il Comune di Ceggia, il Comune di Torre di Mosto, il Comune di Musile di Piave, il Comune di Noventa Di Piave, il Comune di Fossalta di Piave, il Comune di San Donà di Piave, il Comune di Caorle, il Comune di Cessalto, il Comune di Zenson di Piave insieme ai Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino-Treporti, esprimono congiuntamente la nomina nel Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. di n° 2 (due) Amministratori, previo ampliamento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo di Veritas S.p.A., da 5 (cinque) a 9 (nove); in particolare, nell'ambito dei rapporti interni tra gli azionisti già soci di Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A., e fermo restando che i due predetti amministratori rappresenteranno anche i Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino-Treporti, la nomina di 1 (uno) amministratore sarà effettuata da tutti i Comuni sopra indicati sulla base di una designazione espressa dai Comuni soci di Alisea S.p.A., sentiti anche i Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino-Treporti, secondo un voto di maggioranza calcolato sul numero di azioni di tale società dagli stessi possedute prima della fusione con Veritas S.p.A. e la nomina di n. 1 (uno) amministratore sarà effettuata sulla base di una designazione espressa dai Comuni Soci di Asi S.p.A. secondo un voto di maggioranza calcolato sul numero di azioni di tale società dagli stessi possedute prima della fusione con Veritas;

- i Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese (già soci di Acm S.p.A.), e precisamente il Comune di Mira, il Comune di Mirano, il Comune di Spinea, il Comune di Martellago, il Comune di Scorzè, il Comune di Dolo, il Comune di Noale, il Comune di S. Maria di Sala, il Comune di Salzano, il Comune di Camponogara, il Comune di Campolongo Maggiore, il Comune di Pianiga, il Comune di Vigonovo, il Comune di Stra, il Comune di Campagna Lupia, il Comune di Fiesso d'Artico, il Comune di Fossò insieme ai Comuni di Marcon, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco, esprimono congiuntamente la nomina nel Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. di n° 2 (due) Amministratori, sulla base di modalità di designazione tra di essi concordate e fermo restando che i due predetti amministratori rappresenteranno tutti i Comuni sopra indicati, previo ampliamento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo di Veritas S.p.A., da 5 (cinque) a 9 (nove).

- il Comune di Venezia potrà esprimere la nomina nel Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. di n° **4 (quattro)** Amministratori, previo ampliamento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo di Veritas S.p.A. da 5 (cinque) a 9 (nove).

- il Comune di Chioggia sentito il Comune di Cavarzere, nonché il Comune di Cona da quando aderirà ai presenti patti parasociali, potrà esprimere congiuntamente la nomina nel Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. di n.° 1 (uno) Amministratore previo ampliamento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo di Veritas S.p.A. da 5 (cinque) a 9 (nove).

3.3 le parti convergono che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società sia nominato dall'assemblea dei soci su proposta degli enti locali già soci di ACM S.p.A. ovvero dai

17 Comuni facenti parte della Riviera del Brenta e del Miranese, con il gradimento del Comune di Venezia.

3.4 le Parti convengono inoltre che all'interno del Consiglio di Amministrazione possano essere conferite ai componenti del Consiglio medesimo apposite deleghe per temi rilevanti per la vita societaria e il territorio servito (es. turismo, litorali, ... ) ferme restando le deleghe gestionali già assegnate al Direttore Generale, così come conferite dall'assemblea soci di Veritas S.p.A. del 27 giugno 2013 e dal Consiglio di Amministrazione in data 8 agosto 2013.

Qualora i Comuni, in sede assembleare, decidano di procedere alla designazione di un Amministratore Delegato, la designazione dello stesso spetta al Comune di Venezia nell'ambito dei 4 consiglieri da esso indicati, fermo restando che i "provvedimenti" relativi a nomina, revoca e deleghe al Direttore Generale sono adottabili dal Consiglio di Amministrazione previa deliberazione vincolante dell'Assemblea Ordinaria.

3.5 la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge, sarà determinata in anni 3 (tre) (ovvero tre esercizi).

3.6. i Comuni si obbligano ad esprimere il proprio voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. per la modifica ai fini di cui sopra, dell'art. 25 comma 1, e articoli correlati, dello Statuto della Società medesima per l'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società che sarà ritenuto opportuno ed entro i limiti stabiliti nello Statuto di Veritas S.p.A., in considerazione di quanto previsto al presente articolo.

I Comuni si impegnano ad esprimere il proprio voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. per la modifica ai fini di cui sopra, degli artt. 16.2, 16.3 e 16.4 dello Statuto di Veritas S.p.A. sostituendo i quorum qualificati dei due terzi e del 70% con il quorum del **75%**.

I Comuni si impegnano ad esprimere il proprio voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. per apportare le modifiche necessarie all'art. 11.3 dello Statuto di Veritas S.p.A. integrando lo stesso con la successiva lettera l) distribuzione dividendi.

3.7 i Comuni si impegnano ad esprimere il proprio voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. per le opportune modifiche allo Statuto di Veritas S.p.A. concernenti la designazione degli organi sociali di cui al presente articolo.

3.8 nel caso in cui i Comuni già soci ACM S.p.A., i Comuni già Soci di Alisea Spa ed i Comuni già Soci di Asi S.p.A., non pervenissero ad una designazione congiunta dei rispettivi rappresentanti comuni da nominarsi negli organi sociali di Veritas S.p.A., come stabilito nel presente atto, entro giorni 30 dal termine di scadenza degli Organi sociali o dall'evento cui consegua la necessità di sostituzione/nomina di uno dei Componenti di detti Organi, gli stessi convengono di procedere con il meccanismo del voto di lista. A tal fine i Comuni si impegnano ad apportare allo Statuto di Veritas S.p.A. le opportune relative modifiche onde consentire la applicazione del meccanismo del voto di lista per la nomina dei componenti degli organi sociali da parte dei Comuni già soci ACM S.p.A. , dei Comuni già Soci di Alisea S.p.A. e dei Comuni già Soci di Asi S.p.A., nel caso di cui al capoverso che precede.

3.9 I Comuni, per quanto è in loro potere si impegnano comunque a fare tutto quanto necessario e per quanto di competenza, ad esprimere il proprio voto favorevole nell'Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., in modo tale da garantire la designazione dei componenti degli Organi sociali della Società ed eventuali relative deleghe ed incarichi come previsto nel presente atto.

3.10 Le parti convengono che il Comune di Venezia nomini il Presidente del Collegio Sindacale, mentre gli altri Comuni potranno designare i restanti componenti dello stesso Collegio a rotazione ogni triennio (ovvero tre esercizi) come segue:

- il primo triennio il Comune di Chioggia 1 (uno) componente, gli Enti locali già soci di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. 1 (uno) componente congiuntamente, gli Enti locali già soci di ACM S.p.A. 1 (uno) componente supplente congiuntamente, i Comuni già soci di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. 1 (uno) componente supplente congiuntamente;
- il secondo triennio gli Enti locali già soci di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. 1 (uno) componente congiuntamente, gli Enti locali già soci di ACM S.p.A. 1 (uno) componente congiuntamente, il Comune di Chioggia 1 (uno) componente supplente, gli Enti locali già soci di ACM S.p.A. 1 (uno) componente supplente congiuntamente;
- il terzo triennio gli Enti locali già soci di ACM S.p.A. 1 (uno) componente congiuntamente, il Comune di Chioggia 1 (uno) componente, i Comuni già soci di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. 1 (uno) un componente supplente congiuntamente, il Comune di Chioggia 1 (uno) componente supplente.

3.11. Il numero dei componenti del Collegio Sindacale è determinato in 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno stabiliti dall'Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. nel rispetto delle norme di legge in vigore.

3.12 I Comuni Soci di Asvo S.p.A. potranno, in esito all'eventuale procedimento di integrazione di cui in premesse, aderire al presente patto parasociale.

3.13 Le parti si applicheranno a rispettare la normativa sulla parità di genere in seno agli organi di amministrazione e controllo di Veritas S.p.A. in proporzione al numero dei componenti di loro nomina/designazione spettanti, secondo un principio di rotazione.

#### **ART. 4 - Area Territoriale Litoranea.**

4.1 Le Parti, in considerazione della specificità del territorio ad oggi gestito dalle società Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A ed in particolare del territorio del litorale, convengono di mantenere nell'area territoriale di competenza dei Comuni già soci delle predette società, una sede operativa ed organizzativa nonché di mantenere per i servizi resi in tale area l'utilizzo, accanto al nome e logo Veritas S.p.A., del nome e del logo delle predette società ciascuna per il territorio di competenza.

4.2 Al Consigliere nominato dai Comuni già Soci di Alisea S.p.A., ai sensi dell'art. 3.2 del presente Patto ed ai sensi dell'art. 3.4, sarà attribuita una delega per trattare le problematiche connesse alla specificità del proprio litorale in relazione all'afflusso turistico stagionale;

4.3 Al Consigliere nominato dai Comuni già Soci di Asi, ai sensi dell'art. 3.2 del presente Patto ed ai sensi dell'art. 3.4, sarà attribuita una delega con il compito di mantenere i rapporti con le istituzioni territoriali di riferimento nei Comuni già soci della Società e per trattare le problematiche del servizio connesse alla specificità del territorio rappresentato.

4.4 Al Consigliere nominato dal Comune di Chioggia, ai sensi dell'art. 3.2 del presente Patto ed ai sensi dell'art. 3.4, sarà attribuita una delega per trattare le problematiche connesse alla specificità del litorale di Sottomarina ed Isola Verde in relazione all'afflusso turistico stagionale e per trattare le problematiche del servizio connesso alla specificità del territorio di Chioggia;

#### **Art. 5 - Comitato di Coordinamento e Controllo di Veritas S.p.A. e Comitato intersociale dei Comuni soci di Alisea S.p.A. e di ASI S.p.A.**

5.1 Le parti si danno atto e convengono che, anche dopo la conclusione dei processi di integrazione di Alisea S.p.A. e di Asi S.p.A. in Veritas S.p.A., i Comuni soci di Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A. congiuntamente potranno svolgere, per quanto compatibile l'esercizio del controllo analogo sui servizi gestiti nei relativi Comuni di appartenenza attraverso il comitato di coordinamento e controllo e/o un Comitato territoriale per la relativa area territoriale.

5.2 Le parti si danno atto e convengono che i Comuni già soci di ACM S.p.A., già fusa in Veritas S.p.A., facenti parte della Riviera del Brenta e del Miranese, possano continuare a svolgere, per quanto compatibile, l'esercizio del controllo analogo sui servizi gestiti nei relativi comuni di appartenenza attraverso un comitato di coordinamento e controllo e/o Comitato territoriale per la relativa area territoriale.

5.3 Tutti gli enti locali azionisti di Veritas S.p.A. comunque partecipano e in ogni caso debbono aderire altresì al Comitato di Coordinamento e Controllo di Veritas S.p.A. secondo quanto già in atto in esecuzione della Convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000 e s.m.i. tra enti locali soci di Veritas S.p.A., nonché alla Convenzione medesima, opportunamente aggiornata alla luce dei presenti patti.

5.4 I Comitati di cui ai punti 5.1 e 5.2 dovranno operare comunque in coordinamento e nell'ambito del Comitato di Coordinamento e Controllo degli azionisti di Veritas S.p.A. di cui al punto 5.3 nell'esercizio del controllo analogo congiunto tra tutti i Comuni anche al fine di fornire indirizzi strategici coerenti alla società.

#### **Art. 6 - Durata**

6.1. I patti parasociali di cui al presente atto hanno una durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

6.2 Alla scadenza della durata del presente atto le parti si impegnano ad incontrarsi per la definizione di un nuovo patto parasociale al fine di garantire equilibri di governance tra tutti i soci di Veritas S.p.A. e continuità nell'affidamento dell'attività di gestione integrata dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato per i bacini territoriali "Venezia" e "Laguna di Venezia" a mezzo Veritas S.p.A..

6.3 Sei mesi prima della scadenza di cui al comma 6.1, i Soci si impegnano, nel caso intendano disporre di nuovi patti parasociali ad approvarli con una maggioranza pari o superiore al 75% delle quote azionarie di Veritas.

#### **Art. 7 - Adesione**

7.1 Al presente atto potranno aderire anche altri enti locali, facenti parte dei bacini territoriali di interesse, mediante sottoscrizione ed accettazione del relativo contenuto.

#### **Art. 8 - Controversie**

8.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Comuni e/o con gli altri Comuni soci di Veritas S.p.A. e/o la società Veritas S.p.A. in ordine all'interpretazione e/o applicazione dei contenuti del presente atto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia.

#### **Art. 9 - Comunicazioni**

9.1 Ogni comunicazione riguardo ai contenuti del presente atto dovrà avvenire tramite lettera raccomandata a.r. telefax o con altra forma idonea a certificarne il ricevimento ai seguenti recapiti:

- Veritas S.p.A., Santa Croce, 489 – Venezia – pec\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_
- COMUNE DI VENEZIA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CHIOGGIA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MIRA \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MIRANO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI SPINEA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MARTELLAGO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI SCORZÈ, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI DOLO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI NOALE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI S. MARIA DI SALA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI SALZANO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAMPOGARA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI PIANIGA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI VIGONOVO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI STRÀ, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAMPAGNA LUPA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI FIESSO D'ARTICO \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI FOSSÒ, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MARCON, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI QUARTO D'ALTINO \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MEOLO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MOGLIANO VENETO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MORGANO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI PREGANZIOL, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI QUINTO DI TREVISO \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI ZERO BRANCO \_\_\_\_\_
- COMUNE DI PORTOGRUARO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI FOSSALTA PORTOGRUARO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI GRUARO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI ANNONE VENETO, \_\_\_\_\_;

- COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI PRAMAGGIORE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI TEGLIO VENETO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAVARZERE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI JESOLO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI ERACLEA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI TORRE DI MOSTO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CEGGIA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MUSILE DI PIAVE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAORLE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CESSALTO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI ZENSON DI PIAVE, \_\_\_\_\_;

Allegati:

All. 1 - soci di Veritas S.p.A.

All. 2 - soci di Alisea S.p.A.

All. 3 - soci di ASI S.p.A.

All. a) - schema operazioni societarie straordinarie Veritas S.p.A. ed integrazione Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A..

All. b) - perizie di stima di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. e dei beni immobili oggetto di conferimento da parte del Comune di Venezia a Veritas S.p.A.

**ALLEGATO A) al n. 105453 di Rep. e n. 18947 di**

**Racc.**

**STATUTO**

**"Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio  
Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A."**

**DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE –**

**DURATA**

**ARTICOLO 1**

**Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata  
**"Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio  
Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A."**

La società ha natura pubblica ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 113 comma 5 lett. c del testo unico delle leggi  
sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n.  
267.

La Società **conserva** i diritti e gli obblighi preesistenti  
ed è subentrata nei rapporti attivi e passivi delle  
Società **da cui è derivata.**

**ARTICOLO 2**

**Oggetto Sociale**

2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle  
seguenti attività:

**in materia ambientale:**

*a) i servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e  
dell'ambiente:*

*a1) le attività di raccolta, conferimento,  
spazzamento, trasporto anche in conto terzi,  
trattamento, stoccaggio, deposito a discarica,  
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pericolosi e  
non pericolosi), speciali (pericolosi e non  
pericolosi) o rientranti in qualsiasi altra categoria  
di rifiuti prevista dalla normativa vigente, nonché  
la costruzione e la gestione dei relativi impianti,  
comprensivi di quelli di trattamento, di  
smaltimento e termodistruzione;*

*a2) i servizi relativi alla raccolta differenziata ed  
al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi  
materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei  
rifiuti di imballaggio in genere ed ogni altro bene  
durevole, nonché la realizzazione e gestione dei  
relativi impianti;*

*a3) i servizi per la produzione e la  
commercializzazione di composti (mediante  
trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione  
civile e di altre materie organiche, anche di  
provenienza agro-industriale o derivanti dalla  
cura del verde pubblico) e CDR nonché i servizi per  
il trattamento, la valorizzazione, e la  
commercializzazione di materie derivate da  
procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;*

*a4) i servizi complementari a quelli di gestione dei  
rifiuti, collegati o connessi a problematiche di  
tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o  
igieniche;*

**ALLEGATO al n. .... di Rep. e n.**

**..... di Racc.**

**STATUTO**

**"Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio  
Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A."**

**DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE –**

**DURATA**

**ARTICOLO 1**

**Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata  
**"Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio  
Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A."**

La società ha natura pubblica ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 113 comma 5 lett. c del testo unico  
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18  
agosto 2000 n. 267.

La Società **conserva** i diritti e gli obblighi  
preesistenti ed è subentrata nei rapporti attivi e  
passivi delle Società **da cui è derivata.**

**ARTICOLO 2**

**Oggetto Sociale**

2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle  
seguenti attività:

**in materia ambientale:**

*a) i servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti  
e dell'ambiente:*

*a1) le attività di raccolta, conferimento,  
spazzamento, trasporto anche in conto terzi,  
trattamento, stoccaggio, deposito a discarica,  
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pericolosi  
e non pericolosi), speciali (pericolosi e non  
pericolosi) o rientranti in qualsiasi altra  
categoria di rifiuti prevista dalla normativa  
vigente, nonché la costruzione e la gestione dei  
relativi impianti, comprensivi di quelli di  
trattamento, di smaltimento e termodistruzione;*

*a2) i servizi relativi alla raccolta differenziata  
ed al recupero, reimpiego e riciclaggio di  
qualsiasi materiale, nonché la gestione degli  
imballaggi, dei rifiuti di imballaggio in genere  
ed ogni altro bene durevole, nonché la  
realizzazione e gestione dei relativi impianti;*

*a3) i servizi per la produzione e la  
commercializzazione di composti (mediante  
trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione  
civile e di altre materie organiche, anche di  
provenienza agro-industriale o derivanti dalla  
cura del verde pubblico) e CDR nonché i servizi  
per il trattamento, la valorizzazione, e la  
commercializzazione di materie derivate da  
procedimenti di recupero, riciclaggio o  
riutilizzo;*

*a4) i servizi complementari a quelli di gestione  
dei rifiuti, collegati o connessi a problematiche  
di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali  
o igieniche;*

b) il servizio di posa delle passerelle in occasione del fenomeno dell'alta marea ed altri servizi inerenti la tutela e la conservazione del territorio e della viabilità in relazione a particolari condizioni atmosferiche o calamità,;

c) il servizio di pulizia e spazzamento stradale, di innaffiamento e lavaggio delle vie, piazze ed aree pubbliche e private;

d) i servizi e le opere di manutenzione urbana connessi all'igiene ed alla tutela del territorio (quali la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, lo sfalcio erba, ecc., compresi gli interventi ed i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa);

e) la gestione dei servizi di pulizia pubblica (scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei, ecc.);

f) la gestione degli stabilimenti igienici;

g) la gestione delle attività di bonifica ambientale e territoriale;

h) la gestione delle attività di monitoraggio ambientale e territoriali;

i) la gestione dei servizi di trattamento fanghi derivati dall'escavo di rii e canali lagunari o da impianti di qualsiasi natura o ad essi connessi;

j) la gestione del servizio di pesa pubblica;

k) il servizio di pulizia e raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dei rii e canali lagunari;

l) trasporto in conto proprio e/o conto terzi;

**in materia di risorse idriche integrate:**

a) la gestione del servizio idrico integrato;

b) la gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, sia di falda sia di superficie;

c) la gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili, domestiche, industriali e urbane;

d) il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani ed industriali;

e) il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili, domestici ed industriali;

f) la produzione e la commercializzazione di acqua confezionata;

g) la progettazione e l'esecuzione e gestione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica e la rete urbana degli idranti e sistemi antincendio;

h) la gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;

i) lo svolgimento e la commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici quali, i servizi di laboratorio, di ingegneria, di consulenza

b) il servizio di posa delle passerelle in occasione del fenomeno dell'alta marea ed altri servizi inerenti la tutela e la conservazione del territorio e della viabilità in relazione a particolari condizioni atmosferiche o calamità;

c) il servizio di pulizia e spazzamento stradale, di innaffiamento e lavaggio delle vie, piazze ed aree pubbliche e private;

d) i servizi e le opere di manutenzione urbana connessi all'igiene ed alla tutela del territorio (quali la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, lo sfalcio erba, ecc., compresi gli interventi ed i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa);

e) la gestione dei servizi di pulizia pubblica (scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei, ecc.);

f) la gestione degli stabilimenti igienici;

g) la gestione delle attività di bonifica ambientale e territoriale;

h) la gestione delle attività di monitoraggio ambientale e territoriali;

i) la gestione dei servizi di trattamento fanghi derivati dall'escavo di rii e canali lagunari o da impianti di qualsiasi natura o ad essi connessi;

j) la gestione del servizio di pesa pubblica;

k) il servizio di pulizia e raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dei rii e canali lagunari;

l) trasporto in conto proprio e/o conto terzi;

**in materia di risorse idriche integrate:**

a) la gestione del servizio idrico integrato;

b) la gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, sia di falda sia di superficie;

c) la gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili, domestiche, industriali e urbane;

d) il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani ed industriali;

e) il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili, domestici ed industriali;

f) la produzione e la commercializzazione di acqua confezionata;

g) la progettazione e l'esecuzione e gestione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica e la rete urbana degli idranti e sistemi antincendio;

h) la gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;

i) lo svolgimento e la commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici quali, i servizi di laboratorio, di ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza

ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale;

**in materia di servizi energetici:**

- a) approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita del gas;
- b) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente sia da parte di terzi;
- c) i servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia solare, energia termica, energia eolica, energia elettrica, energia derivanti dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati ecc.) la gestione e manutenzione delle relative reti di erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature logistiche;
- d) produzione, distribuzione e gestione del calore;
- e) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;
- f) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;

**in materia di servizi vari:**

- a) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri;
- b) gestione dei mercati, ivi inclusi i mercati all'ingrosso ed al dettaglio, nonché dei centri agro alimentari e di approvvigionamento;
- c) la gestione di fiere, esposizioni ed attività similari;
- d) attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;
- e) servizi informatici e telematici;
- f) consulenza in materia di predisposizione e gestione dei contratti di servizio;
- g) gestione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali;
- h) la gestione delle attività di agenzia e/o rappresentanza ai sensi della Legge 3 maggio 1985 , n. 204 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) La gestione, manutenzione singola e/o integrata cosiddetto - global service - degli edifici pubblici e privati compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore ) al fine di assicurare piene efficienza ed affidabilità agli stessi;
- j) Fornitura di beni e servizi a privati, imprese ed enti pubblici attraverso reti di telefonia, di trasmissione dati ed in genere di telecomunicazione o comunque con l'utilizzo di tecnologie telematiche ed informatiche in genere; nonché l'intermediazione nella fornitura di beni e servizi attraverso i medesimi strumenti tecnologici;
- k) Installazione, manutenzione, assistenza e riparazione dei prodotti e dei servizi forniti ai clienti

legale;

**in materia di servizi energetici:**

- a) approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita del gas;
- b) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente sia da parte di terzi;
- c) i servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia solare, energia termica, energia eolica, energia elettrica, energia derivanti dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati ecc.) la gestione e manutenzione delle relative reti di erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature logistiche;
- d) produzione, distribuzione e gestione del calore;
- e) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;
- f) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;

**in materia di servizi vari:**

- a) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri;
- b) gestione dei mercati, ivi inclusi i mercati all'ingrosso ed al dettaglio, nonché dei centri agro alimentari e di approvvigionamento;
- c) la gestione di fiere, esposizioni ed attività similari;
- d) attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;
- e) servizi informatici e telematici;
- f) consulenza in materia di predisposizione e gestione dei contratti di servizio;
- g) gestione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali;
- h) La gestione delle attività di agenzia e/o rappresentanza ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n. 204 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) La gestione, manutenzione singola e/o integrata cosiddetto - global service - degli edifici pubblici e privati compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piene efficienza ed affidabilità agli stessi;
- j) Fornitura di beni e servizi a privati, imprese ed enti pubblici attraverso reti di telefonia, di trasmissione dati ed in genere di telecomunicazione o comunque con l'utilizzo di tecnologie telematiche ed informatiche in genere; nonché l'intermediazione nella fornitura di beni e servizi attraverso i medesimi strumenti tecnologici;
- k) Installazione, manutenzione, assistenza e riparazione dei prodotti e dei servizi forniti ai clienti nell'ambito delle attività direttamente o indirettamente svolte dalla società;

*nell'ambito delle attività direttamente o indirettamente svolte dalla società;*

*l) Gestione in franchising o altre forme commerciali - licenza, contratti di vendita, concessione, associazione in partecipazione, joint venture - per la vendita di servizi, prodotti inerenti le attività di cui all'oggetto sociale, quali ad esempio in via esemplificativa ma non esaustiva gas, telecomunicazioni, energia, assicurazioni, conctat center, etc..., nonché l' acquisizione e la cessione in proprietà ed in uso di diritti di privativa industriale ed intellettuale, relativa a marchi, invenzioni, software e simili;*

*m) Amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) anche per conto terzi, amministrazioni comunali e/o provinciali, case di cura, Asl , associazioni, alberghi , privati etc.. esclusa l'attività di intermediazione mobiliare ex Legge 02/01/91 n°1;*

*n) Costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, strutture frigorifere etc., di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/ o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;*

*o) L'acquisto e la gestione di immobili - attrezzature e tecnologie - da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli ed ittici e successivo confezionamento, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/ o indiretta dei corsi di formazione, delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione e programmazione;*

*p) La gestione per conto terzi, ed in particolare per le società collegate, partecipate e controllate delle attività di supporto quali ad esempio in via esemplificativa ma non esaustiva: comunicazione - immagine sviluppo e marketing, gestione clienti , conctat - call center; organizzazione sistemi informativi ed informatici, sicurezza ed energy management ; asset e projet management; amministrazione - contabilità generale, controllo di gestione, personale etc...;*

*q) Svolgimento delle attività di lavaggio, gestione e manutenzione di mezzi ed attrezzature per c/terzi;*

*r) Progettazione e gestione, in collaborazione con le autorità competenti, di sistemi di video sorveglianza sul territorio;*

*s) Erogazione, direttamente o mediante apposite imprese, dei servizi di interesse generale e particolare, così come disposto dalle norme vigenti, relativamente*

*l) Gestione in franchising o altre forme commerciali - licenza, contratti di vendita, concessione, associazione in partecipazione, joint venture - per la vendita di servizi, prodotti inerenti le attività di cui all'oggetto sociale, quali ad esempio in via esemplificativa ma non esaustiva gas, telecomunicazioni, energia, assicurazioni, conctat center, etc., nonché l' acquisizione e la cessione in proprietà ed in uso di diritti di privativa industriale ed intellettuale, relativa a marchi, invenzioni, software e simili;*

*m) Amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) anche per conto terzi, amministrazioni comunali e/o provinciali, case di cura, Asl, associazioni, alberghi, privati etc. esclusa l'attività di intermediazione mobiliare ex Legge 02/01/91 n°1;*

*n) Costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, strutture frigorifere etc., di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/ o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;*

*o) L'acquisto e la gestione di immobili - attrezzature e tecnologie - da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli ed ittici e successivo confezionamento, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/ o indiretta dei corsi di formazione, delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione e programmazione;*

*p) La gestione per conto terzi, ed in particolare per le società collegate, partecipate e controllate delle attività di supporto quali ad esempio in via esemplificativa ma non esaustiva: comunicazione - immagine sviluppo e marketing, gestione clienti, conctat - call center; organizzazione sistemi informativi ed informatici, sicurezza ed energy management; asset e projet management; amministrazione - contabilità generale, controllo di gestione, personale etc.;*

*q) Svolgimento delle attività di lavaggio, gestione e manutenzione di mezzi ed attrezzature per c/terzi;*

*r) Progettazione e gestione, in collaborazione con le autorità competenti, di sistemi di video sorveglianza sul territorio;*

*s) Erogazione, direttamente o mediante apposite imprese, dei servizi di interesse generale e particolare, così come disposto dalle norme vigenti, relativamente alle operazioni portuali e/o sui mercati agro - ittico alimentari, supportando - ove necessario - e con le forme previste dalla legge, gli*

alle operazioni portuali e/o sui mercati agro - ittici alimentari, supportando - ove necessario - e con le forme previste dalla legge, gli organi tecnico - amministrativi deputati alla realizzazione e alla gestione delle strutture e infrastrutture portuali e mercatali;

t) Effettuazione, direttamente o mediante apposite imprese, del controllo degli impianti interni - igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento etc., con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia sia per quanto riguarda edifici pubblici, sia per quanto riguarda comunità ed edifici privati;

u) Gestione di attività più propriamente dette di "service" per gli enti pubblici locali intendendosi per esse anche fasi di attività rivolte indirettamente ed indiscriminatamente al pubblico quali ad esempio in via esemplificativa ma non esaustiva, la gestione delle concessioni demaniali, la gestione dei passi carrai, dei biglietti di accesso alla città.

2.2 La Società ha comunque ad oggetto la progettazione, costruzione ed esecuzione nonché la gestione di opere, impianti o reti relativi ai servizi e alle attività sopra indicati.

2.3 La Società svolge le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva dei tributi e degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, ivi comprese le attività di accertamento e recupero credito stragiudiziale, e le attività di servizi di consegna posta.

2.4 La Società espleta, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di produzione e commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa e gestionale, ambientale, giuridica, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

2.5 La Società assume o cede, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituisce e/o liquida i soggetti predetti.

2.6 La Società compie tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

2.7 La Società può prestare anche garanzie, fidejussioni e prestiti a terzi.

2.8 L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla Legge 197 del 5 luglio 1991 e successive

organismi tecnico - amministrativi deputati alla realizzazione e alla gestione delle strutture e infrastrutture portuali e mercatali;

t) Effettuazione, direttamente o mediante apposite imprese, del controllo degli impianti interni - igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento etc., con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia sia per quanto riguarda edifici pubblici, sia per quanto riguarda comunità ed edifici privati;

u) Gestione di attività più propriamente dette di "service" per gli enti pubblici locali intendendosi per esse anche fasi di attività rivolte indirettamente ed indiscriminatamente al pubblico quali ad esempio in via esemplificativa ma non esaustiva, la gestione delle concessioni demaniali, la gestione dei passi carrai, dei biglietti di accesso alla città.

2.2 La Società ha comunque ad oggetto la progettazione, costruzione ed esecuzione nonché la gestione di opere, impianti o reti relativi ai servizi e alle attività sopra indicati.

2.3 La Società svolge le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva dei tributi e degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, ivi comprese le attività di accertamento e recupero credito stragiudiziale, e le attività di servizi di consegna posta.

2.4 La Società espleta, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di produzione e commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa e gestionale, ambientale, giuridica, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

2.5 La Società assume o cede, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituisce e/o liquida i soggetti predetti.

2.6 La Società compie tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

2.7 La Società può prestare anche garanzie, fidejussioni e prestiti a terzi.

2.8 L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla Legge 197 del 5 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma

modificazioni e integrazioni. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma in ossequio al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

2.9 La società ha l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della propria attività con gli Enti Locali soci.

#### ARTICOLO 3

##### **Sede**

3.1 La Società ha sede nel Comune di Venezia.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale nei modi di legge la il Consiglio di Amministrazione potrà istituire uffici, succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, come pure trasferirle o sopprimerle ove opportuno.

3.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### ARTICOLO 4

##### **Durata**

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

#### **CAPITALE SOCIALE – AZIONI – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI ARTICOLO 5**

##### **Capitale sociale**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 110.973.850,00 (centodiecimilioninovecentosettantatremilaottocentocinquanta) suddiviso in numero 2.219.477 (duemilioniduecentodiciannovemilaquattrocentosettantasette) azioni ordinarie da Euro 50.00 (cinquanta) nominali cadauna.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e di quanto indicato nel successivo art. 8.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci ed anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute alla data della deliberazione dell'aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

5.4 In ogni caso di trasferimento di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte, ad Enti locali Soci o terzi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, e delle disposizioni di legge vigenti, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi nei termini seguenti.

in ossequio al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

2.9 La società ha l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della propria attività con gli Enti Locali soci.

#### ARTICOLO 3

##### **Sede**

3.1 La Società ha sede nel Comune di Venezia.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale nei modi di legge la il Consiglio di Amministrazione potrà istituire uffici, succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, come pure trasferirle o sopprimerle ove opportuno.

3.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### ARTICOLO 4

##### **Durata**

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

#### **CAPITALE SOCIALE – AZIONI – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI ARTICOLO 5**

##### **Capitale sociale**

5.1 Il capitale sociale è di Euro **110.973.850,00**<sup>1</sup> (centodiecimilioninovecentosettantatremilaottocentocinquanta) suddiviso in numero **2.219.477**<sup>2</sup> (duemilioniduecentodiciannovemilaquattrocentosettantasette) azioni ordinarie da Euro 50,00 (cinquanta) nominali cadauna.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e di quanto indicato nel successivo art. 8.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci ed anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute alla data della deliberazione dell'aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

5.4 In ogni caso di trasferimento di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte, ad Enti locali Soci o terzi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, e delle disposizioni di

<sup>1</sup> Ammontare da aggiornarsi in seguito a Delibera di Assemblea Straordinaria di aumento di capitale sociale

<sup>2</sup> Valore da aggiornarsi in seguito a Delibera di Assemblea Straordinaria di aumento di capitale sociale

In tal caso il Socio che intenda trasferire ad altri Enti locali Soci , o terzi, - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell'Ente locale e/o degli Enti locali, anche terzo/i, disposto/i all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5.5 In deroga a quanto sopra previsto è consentito il trasferimento di azioni a favore degli Enti Locali non soci appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Ottimale previa deliberazione assembleare.

## ARTICOLO 6

### **Azioni**

6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento del capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di dette azioni.

6.2 In caso di proprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 c.c..

6.3 Le azioni sono nominative.

## ARTICOLO 7

### **Patrimoni destinati**

7.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c.

7.2 La deliberazione costitutiva è adottata dal

legge vigenti, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi nei termini seguenti.

In tal caso il Socio che intenda trasferire ad altri Enti locali Soci , o terzi, - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell'Ente locale e/o degli Enti locali, anche terzo/i, disposto/i all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5.5 In deroga a quanto sopra previsto è consentito il trasferimento di azioni a favore degli Enti Locali non soci appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Ottimale previa deliberazione assembleare.

## ARTICOLO 6

### **Azioni**

6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento del capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di dette azioni.

6.2 In caso di proprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 c.c..

6.3 Le azioni sono nominative.

## ARTICOLO 7

### **Patrimoni destinati**

7.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del presente Statuto.

#### ARTICOLO 8

##### **Partecipazione pubblica**

8.1 Il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico e detenuto in misura totalitaria da Enti Locali.

8.2 E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma 1.

#### ARTICOLO 9

##### **Recesso**

9.1 Il recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

#### ARTICOLO 10

##### **Soggezione ad attività di direzione e coordinamento**

10.1 La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2° c.c..

#### ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 11

##### **Competenze dell'assemblea ordinaria**

11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

11. 2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria fermo restando quanto previsto dall'art 2449 c.c. dall'art 50 comma 8 del D.Lgs 267/2000:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, del Presidente e del Vice Presidente, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

11.3 Sono inderogabilmente sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria da parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Presidente, Vice Presidente,

seguenti c.c.

7.2 La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del presente Statuto.

#### ARTICOLO 8

##### **Partecipazione pubblica**

8.1 Il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico e detenuto in misura totalitaria da Enti Locali.

8.2 E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma 1.

#### ARTICOLO 9

##### **Recesso**

9.1 Il recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

#### ARTICOLO 10

##### **Soggezione ad attività di direzione e coordinamento**

10.1 La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2° c.c..

#### ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 11

##### **Competenze dell'assemblea ordinaria**

11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

11. 2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria fermo restando quanto previsto dall'art 2449 c.c. dall'art 50 comma 8 del D. Lgs 267/2000:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, del Presidente e del Vice Presidente, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

11.3 Sono inderogabilmente sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria da parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ivi

- Amministratore delegato;
- b) approvazione e revisione sostanziale di Piani Finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale elaborati dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) approvazione e revisioni sostanziali del regolamento di gruppo, se adottato;
  - d) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
  - e) acquisto e vendita di partecipazioni societarie strategiche, che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
  - f) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad Euro 15.000.000,00;
  - g) acquisto e vendita di aziende o rami di azienda strategiche che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
  - h) assetto organizzativo della Società;
  - i) emissione di obbligazioni.

#### ARTICOLO 12

##### **Competenze dell'assemblea straordinaria**

12.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

#### ARTICOLO 13

##### **Convocazione dell'assemblea**

13.1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

13.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

13.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

13.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad essi collegati per via telematica;
- b) le materie all'ordine del giorno;
- c) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

13.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso

- incluso il Presidente, Vice Presidente, Amministratore delegato;
- b) approvazione e revisione sostanziale di Piani Finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale elaborati dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) approvazione e revisioni sostanziali del regolamento di gruppo, se adottato;
  - d) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
  - e) acquisto e vendita di partecipazioni societarie strategiche, che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
  - f) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad Euro 15.000.000,00;
  - g) acquisto e vendita di aziende o rami di azienda strategiche che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
  - h) assetto organizzativo della Società;
  - i) emissione di obbligazioni.
  - l) **distribuzione dividendi**

#### ARTICOLO 12

##### **Competenze dell'assemblea straordinaria**

12.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

#### ARTICOLO 13

##### **Convocazione dell'assemblea**

13.1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

13.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

13.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

13.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad essi collegati per via telematica;
- b) le materie all'ordine del giorno;
- c) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., o via fax o con altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

13.6 Le assemblee saranno tuttavia valide ed atte a deliberare, anche se non convocate secondo le modalità sopra indicate, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.7 Nell'ipotesi di cui al punto precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

#### ARTICOLO 14

##### **Assemblee di seconda convocazione**

14.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

#### ARTICOLO 15

##### **Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

15.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.

15.2 L'assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Ogni decisione e deliberazioni riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddetta, anche con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transiga sull'azione di responsabilità degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

15.3 Le deliberazioni concernenti le materie elencate nel precedente articolo 11.3 e nel successivo articolo 25.3 sono validamente approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

#### ARTICOLO 16

##### **Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

16.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione

13.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., o via fax o con altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

13.6 Le assemblee saranno tuttavia valide ed atte a deliberare, anche se non convocate secondo le modalità sopra indicate, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.7 Nell'ipotesi di cui al punto precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

#### ARTICOLO 14

##### **Assemblee di seconda convocazione**

14.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

#### ARTICOLO 15

##### **Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

15.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.

15.2 L'assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Ogni decisione e deliberazioni riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddetta, anche con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transiga sull'azione di responsabilità degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

15.3 Le deliberazioni concernenti le materie elencate nel precedente articolo 11.3 e nel successivo articolo 25.3 sono validamente approvate con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale rappresentato in assemblea.

#### ARTICOLO 16

##### **Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. Ogni decisione riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddetta, anche con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.

16.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Ogni decisione riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddetta, anche con il voto favorevole dell'ente locale interessato.

16.3 Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale anche in seconda convocazione per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede legale e/o l'apertura, il trasferimento e la soppressione delle sedi di direzione territoriale;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

16.4 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto la modifica degli articoli 8, 16 e 25 del presente Statuto saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno 70 (settanta per cento) del capitale sociale.

16.5 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### ARTICOLO 17

##### **Norme per il computo dei quorum**

17.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

17.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e risultino iscritti al libro dei soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

17.4 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, salva diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della

16.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. Ogni decisione riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddetta, anche con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.

16.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno **il 75% del capitale sociale** rappresentato in assemblea. Ogni decisione riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddetta, anche con il voto favorevole dell'ente locale interessato.

16.3 Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del **75% del capitale sociale** anche in seconda convocazione per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede legale e/o l'apertura, il trasferimento e la soppressione delle sedi di direzione territoriale;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

16.4 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto la modifica degli articoli 8, 16 e 25 del presente Statuto saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno **75% (settantacinque per cento)** del capitale sociale.

16.5 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### ARTICOLO 17

##### **Norme per il computo dei quorum**

17.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

17.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e risultino iscritti al libro dei soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

17.4 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, salva diversa disposizione di legge, e quelle

dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

#### ARTICOLO 18

##### **Rinvio dell'assemblea**

18.1 I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale sociale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.2 Il rinvio potrà essere concesso una sola volta sul medesimo argomento.

#### ARTICOLO 19

##### **Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare**

19.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

19.2 Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea in misura:

- a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi così come risultante dal libro dei soci;
- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

19.3 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

#### ARTICOLO 20

##### **Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe**

20.1 I soci possono partecipare alle assemblee mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

20.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi espressamente indicato nella delega.

20.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

20.4 La stessa persona non può rappresentare più di 20 (venti) soci.

20.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

20.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

#### ARTICOLO 18

##### **Rinvio dell'assemblea**

18.1 I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale sociale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.2 Il rinvio potrà essere concesso una sola volta sul medesimo argomento.

#### ARTICOLO 19

##### **Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare**

19.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

19.2 Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea in misura:

- a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi così come risultante dal libro dei soci;
- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

19.3 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

#### ARTICOLO 20

##### **Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe**

20.1 I soci possono partecipare alle assemblee mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

20.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi espressamente indicato nella delega.

20.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

20.4 La stessa persona non può rappresentare più di 20 (venti) soci.

20.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

## ARTICOLO 21

### **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**

21.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre la presenza di un segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

21.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono essere però modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

21.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

## ARTICOLO 22

### **Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

22.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

22.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

## ARTICOLO 23

### **Modalità di voto**

23.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

## ARTICOLO 24

### **Annullamento delle deliberazioni assembleari**

24.1 Per l'annullamento delle deliberazioni assembleari valgono le disposizioni di legge.

20.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

## ARTICOLO 21

### **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**

21.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre la presenza di un segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

21.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono essere però modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

21.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

## ARTICOLO 22

### **Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

22.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

22.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

## ARTICOLO 23

### **Modalità di voto**

23.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

## ARTICOLO 24

### **Annullamento delle deliberazioni assembleari**

24.1 Per l'annullamento delle deliberazioni assembleari valgono le disposizioni di legge.

**AMMINISTRAZIONE –  
RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 25**

**Consiglio di Amministrazione**

25.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri scelti anche tra non soci.

Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

25.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

25.3 La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze indicate nel precedente articolo 16.4.

25.4 Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea con le maggioranze indicate nel precedente articolo 16.4, nel rispetto del limite massimo di cui al precedente articolo 25.1, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

25.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, è definita con specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione che comunque assicuri a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è comunque adottata mediante approvazione per iscritto dell'unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve comunque concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**ARTICOLO 26**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione**

26.1 Agli Enti Locali soci è riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c., ferme restando le competenze dei Sindaci ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D.Lgs 267/2000, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, il Vicepresidente, l'Amministratore Delegato, secondo specifici patti concordati tra gli Enti locali soci medesimi.

**AMMINISTRAZIONE –  
RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 25**

**Consiglio di Amministrazione**

25.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri scelti anche tra non soci.

Essi durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere.

25.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

25.3 La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze indicate nel precedente articolo 16.4, secondo specifici Patti concordati tra gli Enti Locali Soci.

25.4 Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea con le maggioranze indicate nel precedente articolo 16.4, nel rispetto del limite massimo di cui al precedente articolo 25.1, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

25.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, è definita con specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione che comunque assicuri a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è comunque adottata mediante approvazione per iscritto dell'unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve comunque concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**ARTICOLO 26**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione**

26.1 Agli Enti Locali soci è riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c., ferme restando le competenze dei Sindaci ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D. Lgs 267/2000, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, il Vicepresidente, l'Amministratore Delegato, secondo specifici patti concordati tra gli Enti locali

## ARTICOLO 27

### **Ulteriori patti per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

27.1 Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 28

### **Convocazione e deliberazioni del Consiglio**

28.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

28.2 Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano domanda almeno un terzo dei suoi membri, che indichino per iscritto le materie da trattare.

28.3 La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno con 1 (uno) giorni di anticipo.

28.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

28.5 Esso si riunisce presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.

28.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
2. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
5. che vengano indicati nell'avviso di convocazione – salvo che si tratti di riunione totalitaria

soci medesimi.

## ARTICOLO 27

### **Ulteriori patti per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

27.1 Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 28

### **Convocazione e deliberazioni del Consiglio**

28.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

28.2 Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano domanda almeno un terzo dei suoi membri, che indichino per iscritto le materie da trattare.

28.3 La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno con 1 (uno) giorni di anticipo.

28.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

28.5 Esso si riunisce presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.

28.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
2. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

28.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

28.8 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti, se necessario arrotondati per eccesso, dei componenti in carica in ordine alla:

- 1) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.3, e/o del Direttore/i Generale/i;
- 2) determinazione dei poteri delegati all'Amministratore Delegato e/o al Direttore/i Generale/i e loro modifiche.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla società.

28.9 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

28.10 Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

## ARTICOLO 29

### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

29.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione della società da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci Enti Pubblici nelle specifiche deliberazioni assunte, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

I poteri di amministrazione della società sono attribuiti agli amministratori in via congiunta tra loro.

29.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, anche parzialmente, le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri di Amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio sindacale, il tutto ai sensi dell'articolo 2389 c.c.

Una delega non esclude le altre e il Consiglio ne determinerà l'estensione.

5. che vengano indicati nell'avviso di convocazione – salvo che si tratti di riunione totalitaria – i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

28.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

28.8 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti, se necessario arrotondati per eccesso, dei componenti in carica in ordine alla:

- 1) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.3, e/o del Direttore/i Generale/i;
- 2) determinazione dei poteri delegati all'Amministratore Delegato e/o al Direttore/i Generale/i e loro modifiche.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla società.

28.9 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

28.10 Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

## ARTICOLO 29

### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

29.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione della società da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci Enti Pubblici nelle specifiche deliberazioni assunte, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

I poteri di amministrazione della società sono attribuiti agli amministratori in via congiunta tra loro.

29.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, anche parzialmente, le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri di Amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in

29.3 Può altresì deliberare la nomina, al di fuori dei suoi membri, di procuratori speciali per singoli affari o per categorie di affari, precisandone poteri e compensi.

29.4 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.3, restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre a quelle non delegabili per legge e alle delibere per le quali ai sensi dell'articolo 28 è prevista una maggioranza qualificata, le delibere sulle seguenti materie:

- 1) assunzione e dismissione di partecipazioni;
- 2) acquisto e/o vendita di beni immobili di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni);
- 3) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni);
- 4) acquisto e/o vendita di aziende e/o rami di azienda;
- 5) designazione dei consiglieri di amministrazione delle società controllate e/o partecipate;
- 6) definizione e attuazione dell'indirizzo strategico e di gestione della società.

29.5 In via di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno congiuntamente assumere tutte le delibere riservate al Consiglio di Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio stesso.

29.6 Le deliberazioni di cui all'art. 11.3 dovranno essere sottoposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Soci e da questa preventivamente autorizzate con le maggioranze previste dal precedente articolo 15.3.

29.7 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato riferisce trimestralmente agli Enti Locali soci sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

### ARTICOLO 30

#### **Rappresentanza sociale**

30.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, anche in giudizio.

30.2 In caso di Sua assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

30.3 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società può essere attribuita anche agli Amministratori, nei limiti delle deleghe e funzioni attribuite.

ogni caso il parere del Collegio sindacale, il tutto ai sensi dell'articolo 2389 c.c..

Una delega non esclude le altre e il Consiglio ne determinerà l'estensione.

29.3 Può altresì deliberare la nomina, al di fuori dei suoi membri, di procuratori speciali per singoli affari o per categorie di affari, precisandone poteri e compensi.

29.4 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.3, restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre a quelle non delegabili per legge e alle delibere per le quali ai sensi dell'articolo 28 è prevista una maggioranza qualificata, le delibere sulle seguenti materie:

- 1) assunzione e dismissione di partecipazioni;
- 2) acquisto e/o vendita di beni immobili di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni);
- 3) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni);
- 4) acquisto e/o vendita di aziende e/o rami di azienda;
- 5) designazione dei consiglieri di amministrazione delle società controllate e/o partecipate;
- 6) definizione e attuazione dell'indirizzo strategico e di gestione della società.

29.5 In via di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno congiuntamente assumere tutte le delibere riservate al Consiglio di Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio stesso.

29.6 Le deliberazioni di cui all'art. 11.3 dovranno essere sottoposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Soci e da questa preventivamente autorizzate con le maggioranze previste dal precedente articolo 15.3.

29.7 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato riferisce trimestralmente agli Enti Locali soci sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

### ARTICOLO 30

#### **Rappresentanza sociale**

30.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, anche in giudizio.

30.2 In caso di Sua assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

30.3 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società può essere attribuita anche agli Amministratori, nei

## ARTICOLO 31

### **Remunerazione degli amministratori**

31.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese assunte per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

## **COLLEGIO SINDACALE – REVISORE CONTABILE**

### ARTICOLO 32

#### **Collegio Sindacale**

32.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

32.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

L'assemblea, ai sensi del successivo articolo 33, nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale.

32.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e al sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

32.4 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

32.5 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 28.6 del presente Statuto.

### ARTICOLO 33

#### **Nomina del Collegio Sindacale**

33.1 Agli Enti Locali soci è riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c. ferme restando le competenze dei Sindaci ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D.Lgs 267/2000 la nomina dei componenti del Collegio Sindacale ivi incluso il Presidente, secondo specifici patti concordati tra gli Enti locali soci medesimi.

33.2 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

limiti delle deleghe e funzioni attribuite.

## ARTICOLO 31

### **Remunerazione degli amministratori**

31.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese assunte per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

## **COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### ARTICOLO 32

#### **Collegio Sindacale**

32.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

32.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

L'assemblea, ai sensi del successivo articolo 33, nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale.

**I componenti del Collegio Sindacale devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere.**

32.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e al sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

32.4 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

32.5 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 28.6 del presente Statuto.

### ARTICOLO 33

#### **Nomina del Collegio Sindacale**

33.1 Agli Enti Locali soci è riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c. ferme restando le competenze dei Sindaci ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D. Lgs 267/2000 la nomina dei componenti del Collegio Sindacale ivi incluso il Presidente, secondo specifici patti concordati tra gli Enti locali soci medesimi.

33.2 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

## ARTICOLO 34

### Revisore contabile

34.1 Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

34.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

34.3 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

34.4 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

34.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

## BILANCIO E UTILI

### ARTICOLO 35

#### Esercizi sociali

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

35.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, nei termini e con l'osservanza delle norme di legge in materia, alla redazione del progetto di bilancio sociale e delle relazioni previste dalla legge.

### ARTICOLO 36

#### Utili

36.1 Gli utili netti, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare al fondo di riserva legale fino al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

## ARTICOLO 34

### Revisore Legale dei conti

34.1 Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

34.2 L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

34.3 L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

34.4 Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui alle disposizioni normative vigenti in materia. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

34.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale previsto dal loro incarico in corso di validità.

## BILANCIO E UTILI

### ARTICOLO 35

#### Esercizi sociali

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

35.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, nei termini e con l'osservanza delle norme di legge in materia, alla redazione del progetto di bilancio sociale e delle relazioni previste dalla legge.

### ARTICOLO 36

#### Utili

36.1 Gli utili netti, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare al fondo di riserva legale fino al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne

36.2 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, si prescrivono a favore della società.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **ARTICOLO 37**

#### **Nomina liquidatori**

37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

37.2 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

37.3 L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge in materia.

### **ARTICOLO 38**

#### **Clausola compromissoria**

38.1 Qualsiasi controversia tra i soci o tra costoro e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

38.2 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.

38.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

### **DISPOSIZIONE GENERALE**

#### **ARTICOLO 39**

#### **Rinvio**

39.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

36.2 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, si prescrivono a favore della società.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **ARTICOLO 37**

#### **Nomina liquidatori**

37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

37.2 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

37.3 L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge in materia.

### **ARTICOLO 38**

#### **Clausola compromissoria**

38.1 Qualsiasi controversia tra i soci o tra costoro e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

38.2 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.

38.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

### **DISPOSIZIONE GENERALE**

#### **ARTICOLO 39**

#### **Rinvio**

39.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 40

**Comitato di coordinamento e controllo**

Gli Enti Pubblici locali Azionisti della Società costituiscono tra loro un comitato di coordinamento e di controllo.

Il comitato di coordinamento e di controllo è composto dai legali rappresentanti di ciascun ente pubblico socio o di un soggetto da loro delegato.

Il comitato di coordinamento e di controllo verifica, almeno ogni sei mesi, lo stato di attuazione degli obiettivi e delle direttive impartite alla Società dagli Enti Locali Azionisti ex art. 11 del presente Statuto, nell'Assemblea della Società.

F.TO VLADIMIRO AGOSTINI

F.TO MAURO BARBIERI

F.TO DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO  
(L.S.)

ARTICOLO 40

**Comitato di coordinamento e controllo e  
Comitati territoriali**

Gli Enti Pubblici locali Azionisti della Società costituiscono tra loro un Comitato di coordinamento e di controllo.

Il Comitato di coordinamento e di controllo è composto dai legali rappresentanti di ciascun ente pubblico socio o di un soggetto da loro delegato.

Con apposite pattuizioni sottoscritte da tutti gli Enti Pubblici locali Azionisti, nonché con forme di autoregolamentazione adottate dall'organismo medesimo, sono disciplinati i compiti e le regole di funzionamento del Comitato di coordinamento e di controllo, al fine di garantire in concorso con le competenze dell'Assemblea dei soci, l'esercizio congiunto di un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

Il Comitato di coordinamento e di controllo verifica, almeno ogni sei mesi, lo stato di attuazione degli obiettivi e delle direttive impartite alla Società dagli Enti Locali Azionisti in sede di Comitato medesimo o, ex art. 11 del presente Statuto, nell'Assemblea della Società.

Nell'ambito del Comitato di coordinamento e controllo e ad integrazioni delle funzioni allo stesso attribuite, gli Enti Pubblici locali Azionisti, riuniti in raggruppamenti per aree territoriali, possono demandare ad appositi Comitati territoriali il controllo analogo sui servizi gestiti nei relativi Comuni di appartenenza, in raccordo e coordinamento comunque con le competenze e le funzioni del Comitato di Coordinamento e controllo medesimo.

**PUNTO NR. 5 ALL'ODG: "VERITAS SPA - ASI S.P.A. - ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA"**

**ODORICO CLAUDIO - Sindaco**

Questa è una Deliberazione nella quale noi interveniamo non perché direttamente interessati come società. Sì, come soci VERITAS, non come società che verranno acquisite, volevo dire in questo senso. È una operazione che era già prevista nel piano di razionalizzazione delle società, che è stato approvato anche da questo Consiglio Comunale tempo fa. In particolare, questa operazione avviene proprio nell'ottica che avevamo anche evidenziato nell'intervento di prima, quella di ridurre il numero di società che gestiscono analoghi servizi in Ambiti Territoriali Unici, e quindi questa è una operazione appunto già prevista ed è necessario anche, per quanto riguarda la parte ASI, che è quindi il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, per appunto arrivare alla gestione unificata del servizio. La stessa cosa vale anche per la parte ALISEA, che è la gestione relativa alla gestione dei rifiuti. Questo avviene a seguito di quanto era emerso anche da parte del Consiglio di Bacino, che appunto si intendeva allineare diverse scadenze, e quindi chiedendo alle società VERITAS e ALISEA e ASVO nel territorio dei Comuni serviti appunto di fare questo. Di fatto l'azione si svolge in vari momenti. Quello che noi andiamo adesso a fare è l'accorpamento di queste due società, che avverrà in questa maniera, cioè l'acquisto da parte di VERITAS delle quote residue di ALISEA S.p.a. e poi la fase successiva è l'acquisto delle quote azionarie di ASI da parte sempre di VERITAS, previa modifica dello statuto di ASI, e poi diciamo il successivo atto è l'aumento di capitale sociale di VERITAS S.p.a., che è riservato a Venezia, che è il socio maggioritario, e che conferirà in termini di capitale di terreni per un valore complessivo di 30,98 milioni di euro. Successivamente ci sarà anche la necessità di fare un ulteriore aumento di capitale sociale di VERITAS, riservato solamente ed esclusivamente ai soci ASI, mediante lo scambio della parte di azioni che ancora restavano in loro proprietà. Praticamente saranno acquisite direttamente da VERITAS le azioni ASI restanti per un valore complessivo di circa 27,1 milioni di euro. Poi ci sarà l'atto finale, quello della fusione per incorporazione delle società ALISEA S.p.a. e di ASI S.p.a. in VERITAS S.p.a.. Tutto questo comporta anche la necessità di fare degli atti parasociali, ma che interessano in particolare i soci ASI e ALISEA, per quanto riguarda le varie operazioni che prima ho citato. L'azione serve appunto per ridurre il numero di partecipate nell'Ambito Territoriale Omogeneo e per adeguarsi a quella che è la volontà del Legislatore appunto di ridurre il numero di partecipate. Ci sono interventi? La parola al Capogruppo Geromin.

**GEROMIN MARCO – Consigliere comunale**

Sì, faccio una dichiarazione di voto, ma per rafforzare i concetti già espressi in occasione della precedente Delibera. È un ulteriore passo in avanti di scelte fatte in passato e che adesso arrivano a compimento, oppure fanno un altro passo avanti per arrivare alla gestione - se Dio vuole - associata di altri servizi. Quindi il nostro voto sarà favorevole.

**ODORICO CLAUDIO - Sindaco**

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione il punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Ringrazio il Presidente Michelutto della sua presenza, ma avremo anche altre occasioni magari di scambiarci, all'interno anche di qualche

Commissione, alcune considerazioni rispetto alla gestione dei rifiuti nel nostro territorio. La invito già da adesso, magari farò venire lei e il dottor Diprima del Consiglio di Bacino, così abbiamo una visione complessiva della questione della gestione dei rifiuti. La ringrazio e buonasera. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno.



**COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA**  
Città Metropolitana di Venezia

**Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000**

OGGETTO: VERITAS SPA – ASI S.P.A. – ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA

---

Il sottoscritto in qualità di Responsabile, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 30/01/2017

IL RESPONSABILE

Alessandro Androsani

---

La sottoscritta RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 31/01/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Natalina Brugnera



# COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Città Metropolitana di Venezia

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 01/02/2017

OGGETTO:

**VERITAS SPA – ASI S.P.A. – ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO –  
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER  
L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA  
ECONOMICA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
ODORICO CLAUDIO**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDROSONI ALESSANDRO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*